# § 3. DIRITTO DI USARE DELL'ACQUA CORRENTE NELLA NOSTRA PROPRIETÀ.

a) Riviere o fiumi navigabili o atti al trasporto dei legnami a galla.

### (Dottrina).

#### SOMMARIO.

(V. il IV vol. delle Leggi del fabbricare, al tit. Acque e Strade).

- 335. Fiumi e riviere navigabili o atti alla fluitazione in Francia e nel Belgio: quali sono; loro demanialità; quando un corso d'acqua dichiarato atto alla fluitazione entra nel demanio pubblico.
- 336. Autorità amministrativa: essa sola ha il diritto di regolare l'uso delle acque navigabili o fluitabili; ponti, argini, chiuse, ture, molini, ecc.; non vi si possono stabilire senza il suo preventivo permesso.
- 337. Acque dei fiumi navigabili o fluitabili: è vietato di stornarle per mezzo di scavamenti, fossi od altro, senza concessione dell'autorità amministrativa.
- 338. Autorizzazione amministrativa: è necessaria anche per fare opere per premunirsi da inondazione.
- 339. Domanda per l'autorizzazione di una impresa sopra un fiume od un canale nel Belgio: dev' esser fatta alla Deputazione permanente.
- 340. Contestazioni insorte fra proprietarii rivieraschi sui loro rispettivi interessi: sono risolute dai Tribunali.
- 341. Concessione d'usine sopra un fiume: diritto dell'amministrazione di ritirarla.
- 342. Acque del mare: il proprietario rivierasco può fare le opere adatte per arrestarle, ecc.
- 343. Limiti dell'autorità giudiziaria e amministrativa in materia di acque pubbliche: regolamenti di uso.
- 344. Acque pubbliche in Italia: sono regolate dalla legge sulle opere pubbliche; navigazione; quali fiumi sono navigabili; classificazione loro,
- 345. Esecuzione di opere nei fiumi e canali navigabili: occorre il permesso del Governo.
- 346. Discipline per la navigazione dei laghi, fiumi, ecc.: regolamenti relativi.
- 347. Fluitazione: è necessario il permesso dell'autorità provinciale; condizioni alle quali debbono sottostare i richiedenti.
- 348. Polizia delle acque pubbliche: opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, ecc.; occorre la preventiva licenza amministrativa; opere vietate in modo assoluto e opere vietate senza il permesso del Prefetto.
- 335. In Francia e nel Belgio sono navigabili o atti alla fluitazione i fiumi e le riviere sottoposti da tempo immemorabile ad una navigazione o fluitazione costante e quelli dichiarati tali dall' autorità amministrativa.

F. BUFALINI, Servitù prediali.

I fiumi e le riviere navigabili od atti alla fluitazione fanno parte del demanio pubblico (Cod. civ. Napoleone, art. 538, 540 541; Cod. civ. it., art. 427). La loro demanialità si estende fino alla foce e comprende anche i bracci non navigabili, nè atti alla fluitazione che se ne staccano per riunirvisi di nuovo.

Un corso d'acqua dichiarato atto alla fluitazione non entra nel demanio pubblico se non in quanto è atto alla fluitazione su zattere; nè vi entra se è dichiarato atto alla fluitazione a rischio e pericolo (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 22 ago-

sto 1833).

336. L'autorità amministrativa ha essa sola il diritto di regolare l'uso delle acque navigabili od atte alla fluitazione (Legge belga 12-20 agosto 1790, cap. 6; De Fooz, Diritto amministrativo belga, III, pag. 230 e seg.). Per conseguenza è proibito di stabilire ponti, argini fissi o mobili, chiuse od usine, ture, molini, dighe od altri ostacoli al libero corso delle acque nelle riviere o nei fiumi navigabili od atti alla fluitazione, nei canali d'irrigazione o di prosciugamento generali, senza preventivo permesso dell'autorità amministrativa, e non si potrà mai eccedere il livello che essa avrà determinato (Decreto 9 ventoso, an. VI, art. 9).

Le leggi ed i regolamenti in vigore sullo stabilimento dei molini, delle usine, ecc., situati sui corsi d'acqua, non solo sono applicabili a quelli costruiti o da costruirsi sulle riviere navigabili od atte alla fluitazione, ma in generale a tutti quelli che sono messi in movimento da corsi d'acqua navigabili o non navigabili

(Decreto 28 agosto 1820).

337. Egualmente è vietato di stornare l'acqua delle riviere navigabili od atte alla fluitazione per mezzo di scavamenti, fossi e canali, senza concessione dell'autorità amministrativa. Risulta da una sentenza della Corte di Cassazione del Belgio del 19 giugno 1835, che le parti dell'ordinanza sulle acque e foreste del 1669, le quali non sono state specialmente pubblicate nel Belgio, vi sono tuttavia obbligatorie.

338. La stessa autorizzazione amministrativa è necessaria al proprietario che vuol fare una costruzione od un'opera qualunque sulle sponde di una riviera navigabile, anche quando ciò fosse

per premunirsi dall' invasione delle acque.

339. La domanda per l'autorizzazione di un'impresa sopra una riviera qualunque o sopra un canale deve esser fatta nel Belgio alla Deputazione permanenente del Consiglio provinciale, il quale provoca un' inchiesta di commodo et incommodo e chiede il parere dell'amministrazione locale e dell'ingegnere-capo dei ponti e delle strade della provincia, prima di statuire su questa domanda. Il richiedente o gli oppositori possono ricorrere all'autorità reale.

- 340. Le contestazioni che sorgono fra i proprietarii rivieraschi sui loro rispettivi interessi sono risolute dai Tribunali civili: così, quando l'amministrazione, autorizzando la costruzione di un' usina sulle sponde di una riviera, ha determinato il punto di elevazione delle acque, l'autorità giudiziaria è competente a interloquire su di una questione d'interesse privato sollevatasi fra l'usiniere ed un terzo, sebbene tale questione si riannodi all'altezza delle acque fissata dall' amministrazione (Sentenza della Corte di Cassazione del Belgio, 24 luglio 1833). Ma la polizia e tutto ciò che si riferisce alla determinazione della ritenuta o dell'altezza delle acque appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione del Belgio, 6 giugno 1834).
- 341. L'amministrazione può sempre modificare o ritirare una concessione di usine sopra una riviera, se l'interesse pubblico lo richiede (Decreto 18 settembre 1807).

342. Quanto alle acque del mare, ciascun proprietario rivierasco è libero di fare le opere che gli sembrino adatte per arrestarle, stornarle ed utilizzarle (Legge 16 settembre 1807, art. 33).

343. I Tribunali insomma, devono, nell'interesse privato dei litiganti, determinare la maniera colla quale ciascuno di essi potrà servirsi del diritto che la legge gli accorda: i Tribunali usurperebbero le attribuzioni dell'autorità amministrativa facendo regolamenti che fossero generali sul corso delle acque, e viceversa l'autorità amministrativa invaderebbe le attribuzioni del potere giudiziario, se decidesse contestazioni particolari fra i costeggianti (ZACHARIAE, t. I, § 237, in fin.; PARDESSUS, l. cit., n. 113 e seg.; PROUDHON, l. cit., t. V, n. 1453 e seg.; Sirey, sull' art. 645 del Cod. fr.).

I Tribunali godono di un potere discrezionale in forza dell'art. 544 del Cod. civ. italiano conforme agli art. 559 di quello sardo, 567 di quello delle due Sicilie, 500 di quello parmense, 526 di quello estense e 645 di quello francese, per decidere le controversie fra i proprietarii d'usine o di stabilimenti idraulici, molini e simili, ed i costeggianti all'acqua corrente naturalmente, e non derivata (ZACCHARIAE, l. c.; DURANTON, t. III, pag. 69 e

Proudhon, l. c., n. 1452).

Essi devono in quelle controversie cercare di porre in armonia l'interesse dell'industria con quello dell'agricoltura.

Fatto poi un regolamento, sulla istanza degli interessati, dall'autorità municipale, regolarmente approvato e reso esecutorio
dall'autorità superiore amministrativa, specialmente nel caso dell'assorbimento delle acque per parte del fondo superiore, le sue
disposizioni diverranno obbligatorie per tutti i costeggianti od attraversati dalle acque pubbliche e di vigilanza pubblica, ancorche
non patrimoniali, e senza distinzione; ed i Tribunali dovranno farli
eseguire, nonostante ogni sentenza, usucapione o convenzione contraria, se incompatibili coll'interesse pubblico e colla utilità generale che deve sempre prevalere per l'avvenire; e ciò sia detto
a più forte ragione per i regolamenti locali di riparto di acque
di proprietà comunale, per esempio, derivate da un fiume o torrente demaniale per concessioni antiche o recenti al Comune o ad
uomini di un dato paese o delle sue frazioni, giusta le vetuste
formule e i diplomi sovrani.

344. Le acque pubbliche in Italia (fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e scolatori naturali) sono governate dal titolo III della legge 20 marzo 1865, Alleg. F (salve le modificazioni apportatevi dalla legge 30 marzo 1893, n. 173); il cui capitolo VI si occupa specialmente della navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali, la quale è libera, mentre quella nei canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Per l'applicazione della legge 20 marzo 1865 si riguardano come navigabili quei fiumi o quei tronchi di fiumi nei quali la navigazione è in costante esercizio, e di questi fiumi e canali

havvi un prospetto approvato con decreto reale.

Ogni volta che credesi conveniente di estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiumi, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiumi navigabili vien fatta per legge.

345. Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizii, o per derivazioni di acque, non potrà ottenerne il permesso dal Governo, salvo nel caso che esse sieno riconosciute di nessun danno alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell'atto di concessione.

346 Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate da regolamenti, e se si credesse conveniente di farvi variazioni, queste dovranno essere fatte per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali.

347. Quanto alla fluitazione, ossia al trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, diremo che essa non potrà farsi senza licenza speciale accordata dall' autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizii del genio civile e della ispezione forestale.

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ed a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami potesse recare tanto ai terreni, quanto ai fabbricati, ai molini-natanti, alle barche, alle chiuse, ecc., ecc.

348. In ordine alla polizia delle acque pubbliche giova ricordare che nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè, nello spazio compreso fra le sponde fisse di essi, senza il permesso dell' autorità amministrativa.

La legge inoltre enumera gli atti e i lavori vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sui loro alvei, sulle loro sponde e difese, come pure le opere e gli atti che non si possono eseguire, se non con ispeciale permesso del Prefetto e sotto la osservanza delle condizioni da esso imposte (art. 168 e 169 della citata legge).

Ma su ciò, come sulle altre disposizioni di questa stessa legge puossi utilmente consultare la nostra *Pratica dei lavori pubblici*, dove abbiamo ampiamente comentato questa importante materia.

Ed ora crediamo utile di riportare qui i sopraricordati articoli del Codice civile italiano e francese, facendo seguire questi ultimi da alcune dilucidazioni.

Cod. civ. it., art. 427. — Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, fanno parte del demanio pubblico.

Cod. civ. fr., art. 538. — Les chemins, routes et rues à la charge de l'état, les fleuves et rivières navigables on flottables, les

rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Art. 540. – Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Art. 541. — Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'état, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

#### OSSERVAZIONI.

Art. 538 (Chemins). — In Francia vi sono tre specie di strade: 1.º Le grandi strade, su cui vi passano poste e vetture pubbliche: esse si dividono in più classi; 2.º Le strade vicinali, che conducono da un Comune ad un altro; 3.º Le strade private fatte pel bisogno dei fondi.

Le prime sono mantenute dal tesoro pubblico: le seconde dai Comuni e le terze dai proprietarii che le possiedono a titolo di proprietà o di servitù,

jure dominii uel servitutis.

(Fleuves). — Sono così chiamati quei corsì d'acqua perenne che vanno a scaricarsi nel mare.

(Rivières). — Differiscono dai fiumi in ciò che esse si gettano in un fiume o in un'altra riviera.

(Navigables ou flottables). — Si dicono navigabili, perchè vi possono navigare i battelli: si dicono fluitabili, perchè sono atte al trasporto dei legnami a galla.

(Rivages). — Sono i terreni che il mare ricuopre nella più alta marea, quousque maximus fluctus a mari pervenit (lido, spiaggia, ripa, sponda).

(Lais et relais). — Porzioni di terreno che il mare abbandona successivamente (alluvioni e ricolmi).

(Havres). — Porti destinati ad accogliere i bastimenti di grandezza poco considerevole.

(Rades). — Parti del mare ove i bastimenti gettano l'ancora prima d'entrare nel porto.

(Domaine public). — Sono i beni dei quali la proprietà appartiene allo Stato e l'uso ai privati e le cui rendite vanno a benefizio del tesoro pubblico.

Le strade ferrate fan parte del demanio pubblico, quand'anche siano state concesse a compagnie (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 15 maggio 1861). Vedi ancora il decreto del Consiglio di Stato francese, 8 febbraio 1851.

I terreni lasciati dai rivieraschi al di fuori dei loro muri di cinta, lungo le vie e piazze pubbliche, sono presunti, fino a prova contraria, dipendenza della via pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 13 marzo 1854). Vedi anche la sentenza della stessa Corte 21 maggio 1838.

Lo stesso dicasi soprattutto quando il decreto di classificazione della via pubblica impone ai frontisti l'obbligo di tener libero lo spazio che si trova al di fuori del muro di cinta (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 13

marzo 1854).

Ma la presunzione, per la quale i terreni di cui si tratta sarebbero una dipendenza della via pubblica, può cedere di fronte a quella che risulterebbe, in favore dei frontisti, dal fatto che eglino avessero il possesso annuale di questi terreni a titolo di proprietarii (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 28 luglio 1856).

Il luogo di una via progettata, quantunque figurante sul piano delle vie da aprire ulteriormente a misura dei bisogni e dello sviluppo della città, non diviene per ciò solo una dipendenza imprescrittibile del demanio pubblico (Sen-

tenza della Corte di Cassazione francese, 30 aprile 1862).

Le riviere non navigabili, nè fluitabili non sono proprietà dei costeggianti (Sentenze della Corte di Cassazione francese, 10 giugno 1846; 17 giugno 1850; 6 maggio 1861 e 8 marzo 1865). Vedi l'art. 1º della legge 15 aprile 1829 sulla pesca fluviale.

Una riviera non deve essere reputata fluitabile, nel senso dell'art. 538 del Cod. civ. francese, che soltanto quando vi sia fluitazione di legnami a galla o di zattere (Sentenza della Corte di Cassazione francese. 22 agosto 1823).

Le alluvioni e i ricolmi del mare sono alienabili e conseguentemente prescrittibili (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 17 novembre 1852).

Gli stagni salati non fanno parte del demanio pubblico che quando comunicano direttamente e immediatamente col mare (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 6 febbraio 1849).

Art. 540 (Remparts). - Bastioni, baluardi, terrapieni.

Art. 541 (Prescrite contre lui). — Perchè una volta che le città non sono più piazze di guerra, questi beni hanno cambiato di natura: essi sono rientrati in commercio e conseguentemente possono essere prescritti contro lo Stato, come i biens vacants, di cui parla l'art. 539, ossia i beni su cui nessuno può giustificare un diritto di proprietà e i beni degli individui che muoiono senza eredi.

## b) Corsi d'acqua non navigabili, nè atti al trasporto dei legnami a galla.

### (Dottrina).

#### SOMMARIO.

349. Principio direttivo in questa materia.

- 350. Acque correnti naturalmente senza opere manufatte: art. 543 del Cod. civ.; acque non comprese in questo articolo.
- 351. Acqua demaniale: quale s'intende per tale.
- 352. Acqua che non scorre: è quella dei laghi e degli stagni.
- 353. Acqua di uno stagno immessa in un rivo nel quale corra acqua comune fra i rivieraschi: le due masse d'acqua divengono comuni.
- 354. Acqua piovana: è res nullius; le acque piovane non sono acque correnti nel senso dell'art. suddetto.
- 355. Acque piovane che cadono sulla via pubblica: possono essere derivate dai costeggianti sui loro fondi.
- 356. Acqua dei canali artificiali.

- 357. Non cessa di correre l'acqua naturalmente, quando lungo l'alveo siano costrutte opere dirette a facilitarne il deflusso.
- 358. Acqua di ruscelli alimentati da una sola sorgente: proprietarii inferiori; non vi hanno diritto di fronte al proprietario del fondo, ove la sorgente scaturisce, ecc.
- 359. Acqua piovana che un proprietario fa scolare in un alveo comune, naturale o artificiale: essa diventa comune; piccoli corsi prodotti dall'acqua piovana; appartengono a questa categoria e spettano in proprietà ai rivieraschi.
- 360. Acque correnti naturalmente senza opere manufatte: a chi ne spetta l'uso.
- 361. Acque costeggianti non navigabili, nè fluitabili: possono impiegarsi, oltrechè all'irrigazione, come forza motrice o ad usi di utilità domestica; fondo separato dal corso d'acqua mediante una strada pubblica.
- 362 e 363. Proprietario di un fondo costeggiato da un corso d'acqua: dopo essersene servito per usi irrigui o industriali deve restituirne gli avanzi al corso ordinario; non può cambiarne l'alveo, ma può praticare fossetti, canaletti od altra cosa necessaria all'uso che vuol farne, ecc.; legislazione belga.
- 364. Penalità contro coloro che danneggiassero argini o dighe, ostruissero o corrompessero corsi di acqua, ecc.
- 365 e 366. Diritto d'uso delle acque a favore dei fondi che ne sono costeggiati: se è limitato fra gli estremi della ripa di ognuno di essi, ovvero se competa a ciascuno rivierasco di derivarla da un fondo superiore appartenente ad altri; servitù legale di acquedotto; legislazione belga.
- 367 e 372. Diritto di derivare l'acqua accordato ai rivieraschi: è subordinato alla condizione che questa serva a scopi irrigui o industriali; se il rivierasco possa adoperarla anche per l'irrigazione di una estesissima possessione divisa in più colonie.
- 368. Se possa derivare l'acqua per irrigare un fondo non costeggiato acquistando il diritto di condurla attraverso il fondo intermedio e se possa disporne anche a favore di un altro proprietario non costeggiante.
- 369. Servitù di acquedotto: se può essere ottenuto quando si tratta di utilizzare l'acqua per la irrigazione e per far movere un'usina, ecc.; servitù di appoggio, ecc.
- 370. Rivierasco: diritto di usare dell'acqua; se si estende a fondi di nuovo acquistati; riunione dei fondi non costeggiati al costeggiato; se comunica a questo lo stesso diritto.
- 371. Fondo ripuario diminuito per divisione o alienazione in guisa che si venga a costituire fondi nè costeggiati, nè attraversati dall'acqua.
- 372 e 367 Rivierasco: se può adoperare l'acqua, oltrechè per usi agrarii e industriali, anche pei bisogni domestici o per diletto, purchè non ne abusi e per capriccio non la faccia assorbire tutta dai suoi fondi a danno di quelli inferiori.
- 373. Utente superiore: obbligo di restituire le scolature e gli avanzi al corso ordinario: che si deve intendere con ciò.
- 374. Caso in cui il fondo sia in un livello inferiore all'alveo del rivo, ecc.
- 375. Obbligo di restituire gli avanzi: proprietario di sorgente; non può pretendere indennità che pei casi contemplati dagli articoli 542 e 545; turbativa, ecc.

- 376. Rivierasco superiore proprietario delle due rive: obbligo di restituire gli avanzi.
- 377. Ruscello mantenuto e selciato a spese di un Comune: riveste il carattere di ruscello comunale; non ne segue che i rivieraschi siano privati del godimento delle acque.
- 378. Differenza di diritti che passa fra un rivierasco di ambedue le sponde e un rivierasco di una sola sponda.
- 379. Quantità d'acqua, di cui possa fare uso il proprietario attraversato.
- 380. Se il rivierasco possa cedere l'acqua che gli appartiene.
- 381. Proprietario che gode di una presa d'acqua sul fondo vicino: ha diritto di nettare e riparare su questo fondo i canali, le chiassaiuole, ecc.
- 382. Ponti, dighe e altre opere private stabilite sui corsi d'acqua non navigabili, nè fluitabili: sono mantenute da coloro a cui appartengono, ecc.
- 383. Diritti accordati ai costeggianti circa l'uso delle acque correnti: non possono perire pel non uso; prescrizione invocabile dal rivierasco che per più di 30 anni si è attribuito l'uso esclusivo di un corso d'acqua con opere visibili e permanenti.
- 384. Diritto accordato ai proprietarii rivieraschi dall'art. 543: se vien meno solo perchè per esso venga meno l'acqua ad un proprietario inferiore che da più di 30 anni se ne serve.
- 385. Opere manufatte lungo un corso d'acqua: quando non tolgono l'applicazione dell'art, 543.
- 386. Proprietario costeggiato da un canale in cui scorrono acque da altri derivate in virtù di concessione: se può invocare l'articolo suddetto, ecc.
- 387. Costeggianti che non siano d'accordo sulla maniera di servirsi dell'acqua, sulla quantità, ecc.: controversie relative; intervento dell'autorità giudiziaria, la quale procurerà di conciliare gli interessi agricoli o industriali coi riguardi dovuti alla proprietà.
- 388. Questo potere dell'autorità giudiziaria non è eccezionale, ma ordinario: essa decide le controversie fra ripuarii, ma non fa regolamenti legislativi; i rivieraschi possono adirla per un regolamento delle acque.
- 389. Tale potere cessa quando esistono regolamenti particolari o locali sul corso od uso delle acque, o quando i diritti di uso delle acque sono determinati dalla destinazione del padre di famiglia.
- 390. Che s'intende per regolamenti particolari o locali.
- 391. Se i rivieraschi possono, ancorchè esistano regolamenti, modificare i loro rispettivi diritti.
- 392, 272 e 290. Terza limitazione al diritto che compete a chi ha una sorgente: essa è di ordine pubblico in causa privata.
- 393. Chi è proprietario dell'acqua e chi ne è possessore nel senso dell'art. 545: tanto all'uno che all'altro è vietato solo di abusarne, ossia di disperderla, quando può esser di profitto agli altri fondi.
- 394. Essi non possono neanche guastarla, ossia corromperla maliziosamente.
- 395. Eccezione per la dispersione delle acque minerali.
- 396. Il profitto delle acque può essere agrario o industriale.
- 397. Nel divieto della dispersione di acque rientra ogni fatto che riesca a disperderle maliziosamente: è esclusa la dispersione per effetto naturale dell'uso.

- 398. Espressione dopo essersene servito: non esclude che il divieto suddetto si estenda al caso che il proprietario non se ne serva.
- 399. Proprietario o possessore delle acque: se sono tenuti a fare le opere necessarie, affinchè queste siano divertite dal corso pel quale vanno a disperdersi.
- 400. Se eglino dovranno ancora prestare la servitù di acquedotto.
- 401. Compenso da pagarsi da chi voglia approfittare dell'acqua: a chi è dovuto.
- 402. Persone diverse che hanno in forza di qualche convenzione o concessione il diritto di servirsi dell'acqua: il proprietario di questa non potrebbe concederla anche ad altri.
- 403. Penalità sancite contro chi devia acque pubbliche o private.
- 404. Servitus aquae non evertendae, costituita a favore di un proprietario inferiore, non impedisce di valersi dell'acqua mentre scorre nel proprio fondo, ecc.
- 405. Concessione della facoltà di stabilire un edifizio sopra un corso d'acqua proprio del concedente: può farsi colla riserva della disponibilità e del diritto di revocarla, ecc.
- 406 e 433. Divieto di dispersione delle acque con nocumento dell' agricoltura: si può estendere alla dispersione della forza motrice con danno dell' industria, ecc.
- 349. Il principio direttivo in questa materia è quello della proprietà e del diritto di usare di un benefizio partecipato dalla natura (ROMAGNOSI, Della condotta delle acque, t. I, p. 139 e seg., parte 1.\*, lib. I, cap. I, sez. 3.\*, § 33 e seg.).

Le acque sono un dono a tutti della benefica natura, che le leggi e i tribunali debbono rispettare (LL. 6 e 10, Dig., De just.

et jur.).

Era rimarchevole nel Diritto romano la L. 17, Dig., De servit. praed. rust., che si applicava anche ai fiumi e torrenti, i quali non divennero regali o demaniali, che nel medio evo. Ne meno rimarchevole era la L. 3, § 1, Dig., De acqua quotid.

Ora le acque sono demaniali, pubbliche o private, e fra queste si comprendono quelle concesse ai Comuni. Aggiungansi le acque nascenti sui terreni municipali o esistenti su di essi, come i fontanili, i laghi, gli stagni ed i serbatoi del Comune, che sono da ritenersi tutte come patrimoniali.

350. Nell'art. 543 del Cod. civ. si parla delle acque correnti, ossia di quei corsi nei quali l'acqua scorre naturalmente senza opere manufatte.

Non sono però comprese in quest'articolo:

- 1.º L'acqua demaniale;
- 2.º L'acqua che non scorre, cioè, quella dei laghi e stagni;
- 3.º L'acqua piovana;

4.º L'acqua dei canali artificiali;

5.º L'acqua di quei ruscelli che sono alimentati da una sola

sorgente.

351. Per acqua demaniale intendesi quella dei fiumi e torrenti, e per una certa analogia anche l'acqua che alimenta una fontana di uso comunale. 1

E qui giova avvertire che relativamente alle acque correnti demaniali (fiumi, torrenti) non comprese nell'articolo in esame, perchè esso riguarda le acque correnti naturalmente di privata ragione (rivi, fossi, ruscelli), si devono osservare le disposizioni speciali contenute nella legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F e le relative leggi che la modificano, tra le quali ricordiamo particolarmente quella del 30 marzo 1893, n. 173; il regolamento sulla polizia stradale approvato con regio decreto 20 marzo 1881, n. 124, non che il regolamento approvato con regio decreto 25 marzo 1888, n. 5379 per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua.

352. Per acqua che non scorre intendesi quella dei laghi e degli stagni. Quest'acqua non viene compresa nella disposizione dell'articolo in esame, quantunque conceduta da un proprietario ad un vicino e quantunque scorra per un alveo di un rivo disseccato, consenzienti i rivieraschi; e ciò perchè non si verifica l'estremo voluto dalla legge che l'acqua deve scorrere naturalmente.

PROUDHON aggiunge che la presa d'acqua non potrebbe farsi, oltrechè da un lago o da uno stagno, nemmeno da un serbaioio, non essendo acque correnti (Dom. publ., t. IV, n. 1421).

ZACHARIAE (II, p. 38) dice che le acque dei laghi, degli stagni o di altri serbatoi di questo genere, dei canali scavati dalla mano dell'uomo, appartenenti sia allo Stato, sia ai privati (V. più sotto), costituiscono una proprietà privata ed i costeggianti non possono esercitarvi veruna impresa per l'irrigazione dei loro fondi od altrimenti (V. anche le sentenze della Corte di Cassazione francese 24 dicembre 1860 e 19 aprile 1865; Dalloz, Raccolta periodica, 1861, I, 411; 1865, I, 168).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 427 del Cod. civ.: «Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra o le fortezze fanno parte del demanio pubblico».

Art. 457 del Cod. civ.: « Le isole, isolette ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se non vi è titolo o prescrizione in contrario ».

353. Il Pacifici-Mazzoni osserva inoltre che se l'acqua di uno stagno sia immessa in un rivo nel quale corra acqua comune fra i rivieraschi, le due masse d'acqua addivengono comuni; ma quegli che coll'opera sua ve n'ha immessa una massa, ha diritto di deviarne altrettanta e senza obbligo di restituzione.

Questa opinione trova il suo fondamento giuridico nella disposizione dell'art. 471 del Cod. civ. in cui è detto: « Se le materie non possono più separarsi, o la separazione non può aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle materie spettanti a ciascuno » (Vedasi Aubry e Rau, III, § 246, pag. 46; Marcadè, sull'art. 644; Daviel, III, 825; Demolombe, XI, 822).

354. L'acqua piovana non vi è compresa, perchè, essendo res nullius, diventa proprietà di chi per primo la occupa, quantunque riunita e condotta: così dicasi di qualunque acqua colaticcia (Demolombe, XI, 106 e 121; Aubry e Rau, III, loc. cit.; Garnier,

II, n. 717).

Le acque piovane del resto non sono acque correnti nel senso dell'art. 543 del Cod. civ. it. (644 di quello francese). Il proprietario del fondo superiore può stornarle a detrimento del proprietario inferiore, quand'anche questi avesse fatti precedentemente lavori per impiegarle a suo profitto (Sentenze della Corte di Cassazione francese 14 gennaio 1823 e 21 luglio 1825; Raccolta di sentenze di Sirey, XXIII, 173 e XXVI, 407).

355. Però le acque piovane che cadono sulla via pubblica possono essere derivate dai costeggianti sui loro fondi in virtù di un'autorizzazione tacita dell'Amministrazione; ma questa potrebbe concederne l'uso ad uno dei rivieraschi e stipulare un prezzo per

questa concessione.

356. Non vi è neppure compresa l'acqua dei canali artificiali, siano dello Stato, siano dei privati; e fra questi ultimi in particolare debbono ricordarsi quelli che conducono l'acqua ai molini, perchè si presumono proprietà dei padroni dei molini (Duranton, V, 236; Marcadè, sull'art. 644, I; Demolombe, XI, 127; Pardessus, n. 111).

Il diritto accennato nell'articolo in esame, dice il Carabelli (op. cit.) non può esercitarsi che sui corsi d'acqua che sono nel loro letto naturale, e non già su quelli che sono circoscritti in un canale o altro manufatto, mentre tali acque appartengono al proprietario che fece il canale e che di esso si serve per gli usi suoi.

357. Non cessa di correre l'acqua naturalmente, quando lungo l'alveo siano costrutte opere dirette a facilitarne il deflusso.

Ecco come si esprime in proposito la Corte d'Appello di Casale nella sentenza 10 gennaio 1863: « Che se i parziali ed interrotti tronchi di canale avanti menzionati poterono essere collocati nella controversa località allo scopo di viemmeglio facilitare la decorrenza delle acque in questione lungo il loro letto naturale, troppo manca evidentemente perchè ad essi possa attribuirsi l'importanza e l'efficacia legale delle opere manufatte alle quali accenna l'art. 558 del Codice sardo, la cui disposizione sostanzialmente identica a quella dell'art. 644 del Codice Napoleonico (affine all'art. 543 di quello italiano), se aggiunge le parole e senza opere manufatte, non altro con esse vuol significare e stabilire, tranne una giustissima distinzione tra l'acqua corrente naturalmente in un fondo e quella che vi sia condotta per la sola opera artificiale dell'uomo.

Donde segue che se, come nella specie, un fondo sia traversato da un'acqua che vi possa correre anche in mancanza di qualsivoglia opera manufatta, la esistenza di alcuna di siffatte opere come non toglie a quell'acqua la capacità di correre naturalmente, così non può togliere al proprietario del fondo che ne è attraversato il diritto di usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre; od in altri termini le avanti riferite parole della legge non sono da ritenersi cumulative nel senso che l'esercizio del diritto ivi sanzionato, debba intendersi subordinato alla duplice condizione che l'acqua corra naturalmente e senza che vi esistano opere manufatte; ma vuolsi invece ritenere che la patria legge, coll'aggiungere alla parola naturalmente le parole e senza opere manufatte, volle con esse meglio chiarire il significato legale della parola naturalmente, vale a dire che devesi riguardare naturale quel corso d'acqua pel quale non sia mestieri di opere manufatte.»

358. Infine non vi è compresa l'acqua di quei ruscelli che sono alimentati da una sola sorgente. I proprietarii dei fondi inferiori non hanno alcun diritto su queste acque di fronte al proprietario del fondo, ove la sorgente scaturisce, che, come abbiamo veduto, ne è il padrone assoluto e può disporne a suo talento. Però se l'acqua scola nel fondo inferiore per semplice situazione dei luoghi, il proprietario immediatamente inferiore che primo la riceve è soggetto alla disposizione dell'art. 543 del Cod. civ. in riguardo ai proprietarii inferiori più lontani; perchè l'acqua viva

della sorgente all'uscire dal fondo diviene corrente. All'opposto se il proprietario immediatamente inferiore ha acquistato un diritto di uso, i proprietarii inferiori avranno solo il diritto concesso dal citato articolo sull'acqua che sopravanza all'uso.

Anche le acque di canali artificiali rientrano sotto il dominio di questa legge, dal luogo e momento che dal proprietario sono

abbandonate (PACIFICI-MAZZONI, n. 117).

359. Abbiamo detto di sopra che sono escluse le acque piovane, perchè come res nullius divengono proprietà di chi primo le occupa. Però se un proprietario, il quale indubitatamente può ritenere nel suo fondo l'acqua piovana, come la sorgiva, la fa scolare in un alveo comune, naturale o artificiale, l'acqua diventa comune: quindi i piccoli corsi o piccoli torrenti prodotti dalle acque piovane appartengono a questa categoria e spettano in proprietà ai rivieraschi; perchè essendo res nullius si acquistano coll'occupazione.

Le acque dei ruscelli e dei torrenti, secondo le sentenze della Corte di Cassazione francese 14 gennaio 1823 e 21 luglio 1828 (Raccolta di sentenze di Sirey, XXIII, 173; XXVIII, 407) appar-

tengono ai proprietarii costeggianti.

Se non che può nascere il dubbio che la legge italiana nell'articolo 543 servendosi dei termini farne uso, usarne, attribuisca ai rivieraschi un semplice diritto d'uso e non la proprietà. Il Pacifici-Mazzoni in proposito così si esprime: « Ma questo dubbio si dilegua colla massima prontezza e facilità, gettando l'occhio sugli articoli 540, 544, 545 del Cod. civ. »

Ecco il tenore di questi articoli:

Art. 540: « Chi ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione ».

Art. 544: « Sorgendo controversia tra i proprietarii a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque ».

Art. 545: « Qualunque proprietario o possessore di acque può servirsene a suo piacimento, o anche disporne a favore di altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo, che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare, senza cagionare rigurgiti od

altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore ».

Parlato della proprietà dell'acqua, parliamo ora dell'uso di essa.

360. L'uso spetta a coloro che ne sono proprietarii, ossia ai rivieraschi. Questi sono consoci: quindi nessuno può servirsene contro gl'interessi delle società, vale a dire in modo da impedire agli altri di servirsene secondo il loro diritto (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 7 febbraio 1871). Da ciò ne segue che la proprietà dell'acqua deve essere ripartita fra tutti i rivieraschi e che il proprietario del fondo superiore non può pretendere di farne un uso esclusivo anche col pretesto che l'acqua sarebbe insufficiente per tutti. Verificandosi ciò, all'Autorità Giudiziaria spetta regolarne l'uso (Daviel, II, 584; Aubry e Rau, III, § 244, pag. 47 e 48; GARNIER, 77; DEMOLOMBE, XI, 139).

361. Le acque costeggianti, dice la sentenza della Corte d'Appello di Besançon 10 febbraio 1864, non navigabili, nè atte alla fluitazione, oltrechè all'irrigazione, possono ancora essere impiegate come forza motrice o ad usi d'utilità domestica, anche di semplice godimento (DALLOZ, Raccolta periodica, 1864, II, 36). Ma nessun diritto di questo genere spetta a colui, il fondo del del quale è separato, dal corso d'acqua, da una strada pubblica. Vedasi Proudhon (loc. cit., t. IV, n. 1421). Pardessus (l. cit., n. 105) è però di parere contrario.

Il Francillo (sull'art. 543) dice in proposito: « È sorta questione se possa dirsi rivierasco o costeggiante colui che non costeggia immediatamente il corso, ma ne è separato da una strada pubblica. Basta solamente interpretare la parola costeggiante per pronunciarsi negativamente; poichè allora non è il fondo, ma la strada che costeggia il canale dov' è l'acqua, e tra il canale ed il fondo vi è un altro ente proprietario che è il Demanio.

Del resto è migliore l'opinione fondata su ciò che l'uso dell'acqua appartenendo ai proprietarii dei fondi costeggiati, non può appartenere a quel proprietario fra il fondo del quale e l'acqua esista una strada, sia che essa strada appartenga al Comune, Provincia o allo Stato. Peraltro i proprietarii di questa strada non solo non hanno il diritto d'uso d'acqua, ma non hanno neanche il diritto di concederla al proprietario del fondo contiguo: e ciò perchè la legge accorda questo diritto ai rivieraschi per la coltivazione dei loro fondi (DAVIEL, II, 598; GARNIER, III, 771; DEMOLOMBE, XI, 139).

Potrebbe per altro accadere che un rivierasco per l'apertura di una strada perda tale utile posizione: in tal caso, oltre all'aver diritto ad una indennità per cagione di tale perdita, può anche convenire (Pacifici-Mazzoni, n. 130) che sia conservato ad esso il diritto di rivierasco.

Giova però qui aggiungere che secondo la sentenza 2 aprile 1868 della Corte di Cassazione di Firenze (Giur., V, 365) altro è che una strada intersecchi i fondi e altro che li separi dal corso d'acqua; imperocchè una strada che intersechi il tenimento del rivierasco, non gli toglie il benefizio di tale qualità anche per la porzione di fondo intersecata.

A causa della sua speciale importanza, crediamo utile di ri-

ferire per intero tale sentenza.

Considerando, che per le dichiarazioni della denunziata sentenza la tenuta di Tofori gode il benefizio di ricevere l'acqua della Derza in una gora contigua alla corrente, dalla qual gora, dopo aver dato movimento ad un molino, ritorna poi nell'alveo, che i proprietarii della sottoposta tenuta di Camigliano, hanno per lungo tempo il diritto di moderare la derivazione dell'acqua della gora per utilità della villa e dei giardini, e che l'esercizio di questo diritto fu regolato mediante il contratto del 16 settembre 1822, nel quale vennero determinati i lavori da farsi, affinchè le acque, dopo aver prestato servizio alla tenuta di Tofori, non si disperdessero e ritornassero nella Derza di Camigliano;

Considerando che la proprietà di Tofori spetta oggi al professore Luigi Giorgi, e la proprietà di Camigliano al marchese Luigi Torrigiani, il quale volendo esercitare il diritto conceduto ai suoi autori, adì il tribunale, chiese, che in esecuzione del detto contratto inibisse al professore Giorgi di irrigare coll'acqua della gora i campi posti di là dal colle, dal quale non possono rientrare nell'alveo più elevato della Derza, per servire poi agli usi della sua villa;

Considerando, che il professore Giorgi oppose, non essere state eseguite le convenzioni del 1822, avere i proprietarii di Tofori colla scienza e tolleranza dei proprietarii di Camigliano, e colla opinione di esercitare un diritto derivato, per oltre 30 anni, l'acqua della gora per irrigare i beni di là dal colle; ostare perciò alle pretese del marchese Torrigiani la prescrizione estintiva, e che la Corte d'Appello di Lucca rigettò per questo motivo la sua domanda, aggiungendo un regolamento per la deviazione or-

dinato a conciliare l'interesse delle due tenute, a comunicare tra esse il benefizio dell'acqua;

Considerando che il diritto di cui si tratta era prescrittibile, e non è vero che fosse una mera facoltà che non si perde per il non uso; imperocchè gli atti meri facoltativi sono quelli che si esercitano senza bisogno di sperimentare un'azione contro alcuno che sia obbligato, perciò finchè non vengano negati, si possono omettere senza pericolo di cadere in prescrizione. E tale evidentemente non è il diritto d'impedire un qualche fatto, perchè ha correlativa la obbligazione in altri di astenersi, e si esercita richiamandolo ad eseguirlo: perciò quando si permetta di fare quello che si avrebbe il diritto di impedire, allora questa pazienza costituisce un quasi possesso di fare, e quando sia continuata pel tempo legale, opera la prescrizione di quel diritto;

Considerando, che giustamente la Corte defini servitù reale il diritto dei proprietarii di Camigliano, mentre la obbligazione degli antichi proprietarii di Tofori di non deviare le acque della gora per irrigare i loro beni di là dal colle, si risolve nell'obbligazione di non fare nella sponda della gora e nel fondo contiguo lavori ordinati alla sua deviazione, e costituisce perciò uno dei modi della servitù prediale, la quale consiste nel non fare, o nel soffrire che altri faccia alcuna cosa nel nostro fondo (Leg. 15, § I, ff, de servit.);

Considerando, che la Corte, dopo avere riconosciuto che i proprietarii di Tofori per oltre 30 anni ebbero deviato le acque della gora contro i patti del 1822, senza che nè il marchese Torrigiani, nè il suo autore che conobbero quella deviazione, protestassero il loro diritto e facessero opposizione, giustamente concluse, che la servitù è rimasta prescritta in ordine all'articolo 707 del Cod. civ. di Francia, che è stata legge in Lucca fino al 1866, secondo il quale la prescrizione delle servitù continue incomincia dal giorno in cui sia stato fatto un atto contrario al loro esercizio. E la obbiezione che la contraddizione alla servitù, ossia l'uso della libertà del fondo, debba essere manifestato con fatti permanenti, è confutata dal testo stesso del suddetto articolo, il quale non parla di opere manufatte, e si contenta di soli atti contrari alla servitù senza specificarli e definirli, rilasciando evidentemente ai tribunali il giudicare quando concorra nei casi particolari questa qualità, la quale è certissimo che si verificava nel fatto di aver continuato la deviazione delle

acque per irrigare i beni di là dal colle, perchè l'uso libero dell'acqua era il modo naturale ed unico di contraddire alla servitù di non deviarla;

Considerando, che, rimasta prescritta per le suddette avvertenze la servitù, i diritti delle parti dovevano essere regolati, non dal Codice italiano, ma sì dal francese, perchè sotto l'impero di esso fu introdotta e contestata la lite, e fu pronunziata la prima sentenza, della cui giustizia doveva la Corte conoscere (Novella 115), e perchè, sebbene il diritto dei frontisti ai corsi d'acqua, come quelli che derivano dalla sola legge possa essere modificato e tolto a chi lo gode per virtù di una legge nuova, certo è che rimane quesito e diviene irretrattabile, quando siccome nel caso, sia stato reso permanente e quasi incorporato nel fondo mediante opere manufatte;

Considerando, che il professore Giorgi nella sua qualità di possessore frontista, ha diritto di deviare dalla sua gora della Derza per l'irrigazione dei suoi campi, in ordine all'art. 644 del Cod. franc. che in questa parte risponde all'articolo 543 del Cod. ital. Non rileva la obbiezione, che questi articoli neghino di deviare per la irrigazione le acque demaniali, quale appunto la Corte ha dichiarato essere quelle della Derza. Imperocchè, checche sia di questa dichiarazione, la parte Torrigiani deduce con questo discorso il gius del terzo e non il proprio, e lo deduce contraddicendo evidentemente al suo interesse, perchè la qualità demaniale della Derza escluderebbe sull'acqua non solo il gius del Giorgi, ma anche il suo. Egualmente non rileva, che le acque quando siano condotte nei campi di là dal colle, non possano, attesa la loro depressione, ritornare più nella Derza, mentre ciò non impedisce che il Giorgi ne usi per la irrigazione, a patto che la deviazione sia fatta cessare, appena i terreni da irrigarsi sieno saturati, siccome ha provveduto la Corte col suo regolamento. E non è vero che i beni del Giorgi sieno separati dalla gora mediante una strada pubblica, e non abbia perciò alcun diritto sulle sue acque. Infatti, secondo la dichiarazione della sentenza, quella strada interseca i suoi beni, ma non li separa dalla gora, e così non toglie a lui la qualità di frontista e il conseguente diritto all'irrigazione anche per i beni di là dal Colle, che sono la continuazione di quelli contigui alla gora;

Considerando che la Corte non eccede i termini della contestazione per aver ordinato un regolamento per la deviazione, si perchè la domanda di un tal regolamento si considera virtualmente compresa nelle conclusioni delle parti, delle quali lo scopo finale si è di far cessare ogni loro controversia sull'uso delle acque, si perchè l'art. 645 del Cod. franc. al quale corrisponde anche in questa parte l'art. 543 del Cod. ital., autorizza il Tribunale a conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà;

Considerando finalmente, che non sussistono i vizii di perplessità, di negata giustizia e di ultra petizione che in ultimo luogo sono rimproverati alla Corte. Infatti la sentenza non lascia incerto se le 92 ore di irrigazione si debbano intendere di ogni mese, o di ogni anno, imperocchè nell'ultimo considerando dichiara di concederle pel tempo che durò nel 1858, ossia per 92 ore in ogni anno. Non denegò giustizia per aver taciuto sulla domanda di attentati, che il marchese Torrigiani aveva proposta nel primo giudizio e il Tribunale aveva lasciata indecisa, imperocchè di questo silenzio fu causa lo stesso ricorrente, il quale non appellò, e non richiamò la Corte a decidere su questo argomento. Finalmente non è vero, che dopo avere dichiarato in principio di riservare ad altro giudizio la questione relativa ai beni di qua dal colle, procedesse poi a risolverla, laddove dice che il Giorgi ha diritto di valersi delle acque della sua gora per irrigare tutti i suoi beni che sono situati ULTRA COLLEM, come quelli che sono adiacenti alla Derza e alla gora medesima. Infatti queste parole significano, non già che il Giorgi possa irrigare i beni di là dal colle, come può irrigare quelli adiacenti alla gora, ma che può irrigare i beni di là dal colle, come quelli (ut pote qui), ossia perchè sono anche essi adiacenti alla gora. Questo e non altro è il loro significato, se si considera tutta l'economia della sentenza, nella quale non si parla che dei beni di là dal colle, e più specialmente poi la sua dispositiva che provvede a regolare la irrigazione di quelli soli.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Quantunque estraneo all'argomento, ci piace di fermarci al punto, cui si riferisce la surriferita sentenza, che le facoltà dipendenti da convenzioni si prescrivono col non uso, tanto più quando contengono un diritto di servitù, come sono i vincoli d'acqua. Col non esercizio per il tempo assegnato alla prescrizione il diritto si perde. Diversamente converrebbe cancellare dalle leggi civili il titolo della prescrizione, essendochè tutti i diritti

sono facoltativi in questo senso, che dalle persone a cui spettano si possono esercitare o non esercitare, e si possono esercitare oggi piuttosto che domani, secondo che a loro venga a grado. Questa dottrina della distinzione tra le facoltà legali e le facoltà contrattuali è antica quanto è antica la massima che in fucultativis non currit praescriptio. E appunto sull'argomento delle servitù scrive il PARDESSUS: « Jamais les actes de pure faculté ne derivent des « conventions; des qu'elles ont cette source, ce sont des droits... « le défaut d'exercice pendant le temps fixé par la loi les fait « perdre » (PARDESSUS, Servit., nn. 21, 56, 301). E il POTHIER: « Le principe que ce qui est de faculté n'est pas « sujet à la pre-« scription n'est vrai qu'à l'égard de ce qui est de faculté natu-« relle... mais lorsque la faculté procède d'une clause accidentelle d'un « contrat, et qu'elle ne nous appartiendrait pas sans un titre par-« ticulier par le quel elle nous est accordée, une telle faculté est « un droit sujet à la prescription de même que tous les autres " droits » (De la vente, n. 392).

Eguale insegnamento ripetono gli altri scrittori (Troplong, De la prescription, n. 123 e seg.; MARCADE, sull'art. 2226 del Codice franc., num. 2 e sull'art. 2234, n. 6; Répertoire du Palais, V. Prescription, n. 148 e segg.; PASTORE, sull'art. 1367 del Cod. Alb., n. 7 e 8). Eguale è la massima che la giurisprudenza adottò colla autorità dei giudicati; di maniera che gli stessi collettori delle decisioni conchiudono che aujourd'hui la question n'est plus douteuse (V. la sentenza della Corte d'Appello di Limoges, 22 marzo 1811, Journ. du Pal., vol. IX, pag. 205 e nota). E la Corte di Cassazione di Torino ritenne anch'essa in terminis, che una facoltà nascente da convenzione va alla prescrizione sottoposta e che si deve distinguere la facoltà dai diritti; la facoltà si esercita con un fatto, e su cose che sono a libera disposizione di chi gode di quella facoltà, ma se per siffatto esercizio si tocca alle cose, alle ragioni o al possesso altrui, non trattasi più di facoltà, sibbene di un diritto da esperirsi per via di azione, e tutti i diritti e tutte le azioni sono soggette a prescrizione (Sentenza 29 luglio 1850; BETT., I, 499).

362. I diritti e gli obblighi di un proprietario di un fondo costeggiato si determinano nel seguente inciso dell'art. 543, che dice che egli può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi e per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne la colatura e gli avanzi al corso ordinario.

Non può però neppure accidentalmente cambiare l'alveo (Demo-

LOMBE, XI, 144; AUBRY e RAU, III, 246).

Può per altro, dice il Mattei, praticare aperture, fare fossetti, canaletti ed altri lavori necessari all'uso che vuol farne, senza moltiplicarli in modo da fare deviare l'acqua dal suo fondo in danno del proprietario opposto. Egli può collocare anche dei tramezzi, purché non faccia rifluire le acque in modo nocevole ai fondi superiori e si uniformi alle leggi e ai regolamenti sulle acque (V. anche Duranton, III, n. 213; Demolombe, XI, 146).

Il CARABELLI (op. cit.) dice che ogni rivierasco può fare i fossati, i canaletti ed altri lavori, e persino infiggere od appoggiare una chiusa, giusta l'art. 613, affine di procurarsi l'uso dell'acqua; ma non potrebbe ritenere le acque in peschiere, serbatoi, alvei stagnanti, nè alterare il corso delle acque, dovendo restituire l'acqua al corso ordinario, e quindi le colature che si hanno dalla irrigazione e gli avanzi che si hanno dall'esercizio di un'industria, se l'acqua costeggia il fondo, e così l'acqua che avanza dall'uso fattone, se l'acqua attraversa il fondo.

363. Nel Belgio, affine di servirsi delle acque, sia per l'irrigazione, sia per l'industria, il proprietario costeggiante ha il diritto di fare i lavori necessari come chiassaiuole, rigagnoli, argini od altro, ma nessun molino, usina, chiusa, argine, tura ed in generale nessun'opera, stabile o temporanea, di natura da influire sul regime delle acque, non può essere attivata, soppressa o modificata senza preventiva autorizzazione della Deputazione permanente.

Il Proudhon (l. cit., n. 1260 e seg. e n. 1441) dice che il proprietario costeggiante il rivo ha il diritto di praticare incisi o tagli sulla sua sponda e derivazioni: anzi ha il diritto di stabilire chiuse e serragli (ben inteso però che con tali chiuse o serragli, con dighe, cateratte od altro non si rechi altrui danno, cagionando rigurgiti o inondazioni), e se temporanei, senza permissione dell'Autorità amministrativa; ma di regola, ed a rigore di diritto non può prolungare quelle chiuse sino alla sponda opposta, senza il consenso del proprietario di essa (Zachariae, l. cit.; Duranton, t. III, pag. 67 e 68). Stando però a diversi comentatori, e, diremo anche, all'uso, non si credeva necessario, nè si ricercava tale consenso del vicino oltre il rivo o corso naturale d'acqua (Pardessus, loc. cit., n. 305 e Proudhon, loc. cit., n. 1443).

Il nostro Codice peraltro all'art. 613 dispone acconciamente su ció.

Gli usinieri e gli altri usuarii sono nel Belgio tenuti ad ottemperare, per l'apertura o la chiusura delle chiaviche, delle cateratte e delle imposte, alle richieste della Deputazione permanente, ed in caso d'urgenza, od allorchè le acque sorpassano l'altezza del chiodo di misura, ad obbedire alle ingiunzioni dell' Amministrazione comunale o degli agenti incaricati di accertare o di denunziare le contravvenzioni (Legge belga 7 maggio 1877, art. 25).

364. Coloro che trascurassero di uniformarsi a queste varie prescrizioni, come pure coloro che danneggiassero od abbassassero gli argini o le dighe, ostruissero i corsi d'acqua o li corrompessero, levassero o spostassero i chiodi di misura, sarebbero puniti colle pene di semplice polizia, senza pregiudizio delle pene più gravi comminate dalla legge penale (Legge italiana 20 marzo 1865, alleg. F, tit. 3°, cap. 5°; Codice penale italiano del 1859, art. 678 e seguenti corrispondenti agli art. 422 e seguenti di quello ora vigente del 1889).

Sono in ogni caso responsabili dei danni che le acque avessero cagionati alle strade pubbliche od alle proprietà private, per la troppo grande elevazione dello sfioratore od altrimenti, anche quando le acque non avessero sormontata l'altezza del chiodo di misura.

Come abbiamo già detto, non sembra accettabile, a rigore di diritto, la opinione di quelli che ritengono che il proprietario di una delle rive possa poggiare la sbarra alla riva opposta senza il consenso del proprietario di essa. Può però avanzarsi oltre il limite della linea mediana e occupare la parte dell'alveo spettante al rivierasco opposto, purchè l'opera relativa non danneggi il vicino o questi non voglia fare dal canto suo e nello stesso luogo eguale opera. Verificandosi ciò il primo costruttore è tenuto a restringerla sino alla linea mediana del rivo.

365. Si è sollevata la questione se il diritto d'uso delle acque per la irrigazione o per la industria dei fondi che ne sono costeggiati, sia essenzialmente limitato fra gli estremi della ripa di ognuno di essi, ovvero se competa a ciascun rivierasco di derivarla da un fondo superiore appartenente ad altri.

La prima opinione, che, cioè, il rivierasco abbia solo il diritto di derivare l'acqua dallo spazio d'alveo che gli appartiene è sostenuta da Demolombe (XI, 213), da Aubry e Rau (l. cit., pag. 14, nota 5), da Dionisotti (pag. 210) e dal Borsari (II, § 1106), e si basa sulla ragione che la legge limita il diritto di usare dell'acqua mentre trascorre.

La seconda opinione, che, cioè, un rivierasco possa domandare di stabilire la presa d'acqua in un fondo superiore e attraverso questo e gli altri intermedii possa condurla nel proprio mediante servitù d'acquedotto è sostenuta dal Daviel, dal Pacifici-Mazzoni, dal Mattei e dal Pardessus (Daviel, Com. de la loi 29 avril 1845 pour les irrigations, Parisienne Revue de légis; an. 1845, tom. 3, pag. 27 e 32; Pacifici-Mazzoni, op. cit. n. 147-151; Mattei, vol. II, pag. 237).

Il Pardessus (Serv. prediali, n. 105) così in proposito si esprime: "Si potrebbe del pari domandare se un proprietario adiacente al corso d'acqua, al quale l'elevazione di una parte del suo terreno non permettesse di praticarvi direttamente dei rivi o canali necessari all'innaffiamento, non abbia il diritto di fare una presa d'acqua in un punto superiore del fondo di un altro proprietario limitrofo che vi acconsentisse, e così condurre nel suo fondo le acque di cui non gli vien fatto usare in altra guisa.

Noi saremmo piuttosto proclivi all'affermativa.

Queste specie di convenzioni fra proprietarii confinanti di un corso d'acqua possono tornare grandemente utili all'agricoltura: proprietari dell'opposta riva non provano in tal caso maggior nocumento che se il proprietario del fondo, in cui si è fatta la presa

d'acqua, l'avesse praticata per suo uso particolare.

Medesimamente sebbene il testo letterale dell'art. 644 del Cod. fr. obblighi colui, che devia l'acqua per condurla nel suo fondo, a restituirla al suo corso naturale nell'uscire che faccia da quello, se incontrando degli ostacoli nella giacitura del terreno, egli le aprisse uno sbocco sopra un altro fondo non suo, pero colla venia del proprietario, ci parrebbe abbastanza compiuto il

voto della legge ».

Il Pacifici-Mazzoni al n. 149 così ragiona: « Ma se il diritto di usare dell'acqua sussiste a mio favore, indipendentemente dal-l'accidentale posizione di poterne usare, mentre trascorre lungo il mio fondo, io potrò indubitatamente chiedere al proprietario superiore, dal cui fondo costeggiato o attraversato, potrò utilmente derivarla, la servitù legale di acquedotto a senso dell'art. 598 che appunto dispone che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente o anche solo temporaneamente il diritto di servirsene per le necessità della vita o per gli usi agrarii od industriali.

Infatti nel caso mio, ho il diritto di servirmi dell'acqua, che costeggia il mio fondo, per usi agrarii od industriali, e perciò si verificano le condizioni necessarie per applicare la disposizione del citato articolo 598 ».

366. Nel Belgio ogni proprietario che vuol servirsi, per la irrigazione delle sue proprietà, delle acque naturali od artificiali, di cui ha diritto di disporre, può, col peso di una giusta e preventiva indennità, ottenere il passaggio di queste acque sui fondi intermedii, sia per condurle sulle sue proprietà, sia per procurar loro uno scolo (art. 1 e 2 della legge belga 27 aprile 1848).

La stessa facoltà di passaggio sui fondi intermedi può essere accordata, alle medesime condizioni, al proprietario di una palude o di un terreno, sommerso in tutto o in parte, per procurare lo scolo delle acque nocive.

Nel Belgio può eziandio ogni proprietario, alle stesse condizioni, ottenere la facoltà di appoggiare, sulla proprietà del rivierasco opposto, le opere d'arte necessarie alla sua presa d'acqua, ma questi può sempre domandare. l'uso comune dell'argine, contribuendo per metà alle spese di stabilimento e di mantenimento. Se l'uso comune fosse reclamato dopo il cominciamento ed il compimento dei lavori, quegli che lo domandasse dovrebbe sopportare solo l'eccedenza della spesa a cui darebbero luogo i cambiamenti da farsi all'argine per appropriarlo all'irrigazione del suo fondo (art. 3 e 5 della stessa legge).

367. Il diritto di derivare l'acqua accordata ai rivieraschi dall'articolo in esame è subordinato alla condizione che questa debba servire o per l'irrigazione dei fondi o per l'esercizio delle industrie.

Esprimendosi la legge in modo generico, che, cioè, può mentre trascorre farne uso per l'irrigazione dei suoi fondi, ne consegue che il rivierasco possa adoperarla anche per la irrigazione di una estesissima possessione divisa in più colonie.

368. Può insorgere questione se possa il rivierasco derivare l'acqua per irrigare un fondo non costeggiato acquistando il diritto, per legge o per convenzione, di condurla attraverso il fondo intermedio.

DAVIEL e PARDESSUS stanno per la negativa. Il primo basa questa sua opinione nel ritenere l'acqua del rivo un accessorio del fondo che lo costeggia: il secondo nel ritenere che tale uso è subordinato alla condizione che l'acqua nel suo corso naturale

tocchi la proprietà di colui che vuol profittarne. Per altro è più accreditata l'opinione che il rivierasco possa dell'acqua fare uso anche per irrigare un fondo non costeggiato o per esercitare un'industria fuori di questo fondo.

Tale opinione si basa sulle seguenti ragioni:

1.º Perchè la comproprietà dell'acqua appartiene al rivierasco per diritto comune: può quindi usarne in qualunque luogo gli piaccia. La legge impone un'unica restrizione di non poterla usare che per l'irrigazione dei fondi o per l'esercizio di una industria. Il voler restringere questo esercizio al solo fondo costeggiato altro non è che uno spoglio ingiustificabile del diritto di proprietà. Questo spoglio non si può presumere, ma una legge espressa deve sanzionarlo. Nell'articolo in esame non solo è incluso questo diritto, ma anzi è espressamente ammesso, dicendosi: « può farne uso per l'irrigazione de' suoi fondi » fondi e non fondo, quindi non si può limitare certamente al solo fondo costeggiato;

2.º Perchè tale diritto chiaramente apparisce dall' espressione usata dal legislatore nell'articolo in esame, dicendo che può farne uso per l'esercizio delle sue industrie. Ora essendo affatto indifferente che lo stabilimento sia costrutto sulla sponda o nell'interno del fondo od anche fuori del fondo, poichè niuna prescrizione di legge impone che l'opificio sia impiantato nel fondo costeggiato dall'acqua, ne consegue che il rivierasco possa derivare l'acqua anche per irrigare un fondo non costeggiato.

Il proprietario costeggiante può dunque servirsi delle acque per irrigare un fondo non rivierasco che gli appartiene, e, a quest'effetto, domandare al bisogno il passaggio sui fondi intermedi. Cotesto proprietario, secondo Demolombe e Laurent, potrà anche disporne a favore di un altro proprietario non costeggiante ed accordargli una concessione di presa d'acqua: tuttavia gli autori e la giurisprudenza non sono concordi su ciò. Vedasi Aubry e Rau, t. III, pag. 15, nota 7; Demolombe, t. XI, n. 211; Laurent, t. VII, n. 379; Dalloz, Raccolta periodica, 1854, II, 210; 1855, I, 78 e 1856, II, 57.

Però la Corte d'Appello di Torino ' colla sentenza 4 marzo 1873 (Giur., XII, 357) decise che il rivierasco non può, in base all'articolo 543 del Cod. civ. it., servirsi dell'acqua per irrigare altri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Carabelli (Servitù prediali, pag. 36) attribuisce questa sentenza alla Cassazione di Torino (Giur. X, pag. 422).

suoi fondi disgiunti da quello che costeggia il corso d'acqua ed in pregiudizio dei rivieraschi inferiori. Così il rivierasco non potendo servirsi dell'acqua corrente naturalmente, a senso dell'articolo 543 sopra citato, per irrigare fondi che non costeggiano il corso d'acqua, nè sono contigui a quelli che lo costeggiano, ma staccati da esso per l'intermedia proprietà altrui, non può pretendere dai proprietarii di questo la servitù legale d'acquedotto allo scopo suddetto (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 19 febbraio 1875; Giur., XXVII, I, 360).

Per identità di ragione si deve ritenere che se un corso d'acqua venisse a cangiare letto, gli antichi proprietarii, non essendo più rivieraschi, non potrebbero pretendere di usare di quell'acqua e derivarla mediante costruzioni.

369. Secondo Bertin, la servitù di acquedotto o di passaggio d'acqua non può essere ottenuta, che allorquando si tratta di utilizzare l'acqua per la irrigazione. Non si potrebbe dunque stabilire se l'acqua fosse destinata a far muovere un'usina, ad alimentare uno stagno, od a servire a tutti gli altri usi domestici o di godimento (Code des irrigations, pag. 264). Ma essa si può accordare per tutte le specie di acque vive o morte, correnti o stagnanti, naturali od artificiali (DEMANTE, Cours analytique, t. II, n. 495 bis). Così pure la servitù di appoggio non può essere accordata che per la irrigazione e non per usi industriali o di godimento. D'altra parte solo il proprietario costeggiante può domandarla e non il concessionario (LAURENT, n. 396 e 397). Se non che per l'art. 598 del Cod. civ. italiano (consono all'art. 543) è tolta ogni quistione dicendovisi che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia il diritto di servirsene per la necessità della vita o per usi agrari od industriali.

Nel Belgio i fabbricati, come eziandio i cortili ed i giardini attigui alle abitazioni non possono essere colpiti, ossia sono esenti dalla servitù di acquedotto, di scolo e di appoggio, e la stessa eccezione è stabilita per i pascoli ed i recinti attigui alle abitazioni, ma solo in ciò che concerne la servitù di acquedotto o di scolo (Legge 27 aprile 1848, art. 4 e 6). V. anche l'art. 598 del nostro Codice civile che dice che sono esenti dalla servitù di passaggio delle acque le case, i cortili, i giardini e le aje ad esse attinenti.

370. Esaminiamo ora la ipotesi che un rivierasco acquisti dei

terreni contigui al suo costeggiato dall'acqua o che quegli che non è rivierasco acquisti il fondo costeggiato. Si domanda se il diritto di usare dell'acqua si estende ai fondi di nuovo acquistati, o se la riunione dei fondi non costeggiati al costeggiato, comunichi a questo lo stesso diritto. Demolombe è per l'affermativa e il Pacifici-Mazzoni, aderisce alla sua dottrina.

- 371. Facciamo a questo punto la ipotesi inversa, se, cioè, il fondo ripuario sia diminuito per divisione o alienazione in guisa che si venga a costituire fondi nè costeggiati, nè attraversati dall'acqua. E unanimemente ammesso che quelli che non sono rivieraschi possono usare dell'acqua nei seguenti casi: se nell'atto di vendita, permuta, donazione, ecc. si contenga una riserva; se esista un fosso, un canale, un manufatto apparente destinato a condurre le acque attraverso le porzioni ripuarie sino a quelle che cessano di esserlo.
- 372. Non solo il rivierasco può adoprare l'acqua per l'irrigazione e per l'industria, ma può altresì usarne per i bisogni domestici. Può quindi derivarla per bere, cucinare, lavare, abbeverare le bestie: anzi il Pacifici-Mazzoni opina che possa eziandio adoprarla per causa di diletto, purchè non ne vada perduta una quantità rilevante.

Non devesi con ciò peraltro intendere che deve spingere le cose fino all'abuso; perchè in tal caso, a senso di quanto è disposto dall'art. 544 del Cod. civ., il Giudice può farsene moderatore. Il rivierasco non potrebbe trattenerla in uno stagno o in serbatoi, né per capriccio mandarla a serpeggiare nei suoi fondi all'effetto di farla assorbire.

Il rivierasco superiore non può mai assorbire le acque a danno dei rivieraschi inferiori. La C. di Cassaz.di Palermo colla sentenza 7 febbraio 1872 (Giur., IX, 336) decise infatti, che, a senso dell'art. 543 del Cod. civ. it., il diritto attribuito ai proprietarii, i cui fondi costeggiano un'acqua che scorre naturalmente e senza opere manufatte, è un diritto comune a tutti coloro che trovansi in condizione eguale di avere i fondi costeggiati da un corso naturale di acqua: così il proprietario del fondo superiore non potrà fruirne illimitatamente, nè potrà esaurire l'intero volume dell'acqua, ma usarne soltanto mentre trascorre. Imperocchè i proprietarii riverani (dice la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11 dicembre 1871; Giur., IX, 15) sono tra loro, in ragione della estensione dei fondi da ciascuno posseduti, consoci

nell'uso dell'acqua che corre costeggiando questi fondi: quindi nessuno potrà servirsene contro gli interessi della società o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene anch'essi secondo il loro diritto. Essa soggiunge, che se non sia stata fissata o determinata alcuna norma, l'uso che qualunque dei riverani ha fatto dell'acqua, dà luogo ad un possesso manutenibile.

373. Inoltre l'art. 543 impone l'obbligo di restituire le scolature e gli avanzi al corso ordinario. Con ciò si deve intendere a quel corso che avrebbe avuto se non fosse stata derivata. Non si potrebbe quindi cambiarne la direzione in modo da farne approfittare un altro proprietario diverso da quello verso il fondo del quale il corso ordinario avrebbe naturalmente condotto l'acqua se non fosse stata deviata. La restituzione deve esser fatta in modo che i rivieraschi inferiori possano farne uso.

Questa regola però nella sua applicazione dev' essere temperata dai principii di equità e giustizia, vale a dire secondo le circostanze di fatto e gl'interessi dei rivieraschi che ne debbono usare. Ciò verificasi, ad esempio, quando la quantità d'acqua è esuberante in guisa che gli utenti inferiori non possono avere alcun interesse di riavere le scolature o che queste si facciano al disotto dei loro fondi. La restituzione delle colature può anche farsi mandandole al rivierasco inferiore, qualora questi vi acconsenta senza restituirle al corso ordinario, ovvero, si possono anche immettere in un affluente del corso principale.

374. Può darsi che il fondo di un rivierasco sia in un livello inferiore all'alveo del rivo: in questo caso è facile il comprendere che egli non può restituire gli avanzi al corso ordinario: ciò non ostante non sarà impedito di approfittare dell'acqua; ma dovrà ottenere dall'Autorità giudiziaria la facoltà di derivare l'acqua che gli si rende strettamente necessaria, per modo che si equipari alla restituzione la restante acqua lasciata nel corso (Demante, Cours analy., II, 495 bis; Pacifici-Mazzoni, n. 171 e 172); oppure può domandare il passaggio per iscaricare le acque sovrabbondanti ai fondi inferiori per poter aggiungere l'alveo a livello se gli sia possibile attraversarli; e ciò a norma dell'art. 606 del Cod. civ., che stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio venga domandato, affine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

375. Abbiamo detto che quegli, il cui fondo è costeggiato da un corso d'acqua, ha diritto di servirsene col solo obbligo di restituire gli avanzi al loro corso naturale: diremo ora che il proprietario della sorgente non può quindi pretendere indennità di sorta, meno pei casi contemplati negli art. 542 e 545 del Codice civile (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 11 dicembre 1871).

La Corte di Cassazione di Torino (Monitore, 1880, pag. 554) ritenne poi che il diritto accordato dall'art. 543 essendo subordinato alla condizione di restituire le scolature al corso ordinario, non può essere esercitato in guisa da impedire la restituzione degli avanzi in servizio del proprietario inferiore, e che il detto articolo è inteso a provvedere all'interesse comune del proprietario superiore e di quello inferiore, e per ciò chi è turbato nel possesso legittimo di derivazione delle acque ivi contemplate ha diritto di agire in via possessoria per la manutenzione o la reintegrazione.

La stessa Corte (Monitore, 1881, pag. 611) ritenne pure che si può far luogo all'azione di reintegrazione riguardo ai diritti di servitù, quando vi concorra possesso o quasi-possesso e spoglio nei modi e termini tracciati dall'articolo 695 del Codice civile.

Si guardi bene che dalla lettera e dallo spirito dell'art. 543 si rileva che il rivierasco deve derivare l'acqua nello spazio d'alveo che gli appartiene e che non può domandare di stabilire la presa in un fondo superiore, sebbene assenziente il proprietario di questo, per indi attraverso di esso e di altri fondi intermedii condurla al proprio, perchè è al fondo per la sua posizione topografica che la legge accorda il benefizio dell'acqua nell'intervallo in cui questa vi trascorre, e il rivierasco è in obbligo di restituire gli avanzi al corso ordinario.

Per le stesse ragioni e perchè il rivierasco ha facoltà di far uso dell'acqua pei suoi fondi o per le sue industrie, è da ritenersi che egli non possa cedere, nè vendere ad altri il suo diritto di usare dell'acqua.

376. Anche quando il rivierasco superiore è proprietario delle due rive, è tenuto di render l'acqua, all'uscita dai suoi fondi, al suo corso ordinario, dal momento che vi sono rivieraschi inferiori, i quali hanno interesse a ricevere le acque (Sentenza della Corte di Cassazione francese 8 novembre 1854; Dalloz, Raccolta periodica, 1854, I, 410).

377. Dal fatto di essere un ruscello mantenuto, nettato e selciato a spese di un Comune e di avere, sotto questo rispetto, carattere di ruscello pubblico o comunale, non ne segue che i proprietarii costeggianti siano privati del godimento delle acque: l'uno di essi non può costruire, anche coll'autorizzazione amministrativa, un ponte che tolga questo godimento ad un altro rivierasco (Decreto belga 7 ottobre 1807).

378. Allo scopo di render facile la risoluzione di alcuni casi pratici, crediamo utile di far notare la differenza di diritti che passa fra un rivierasco di ambedue le sponde e un rivierasco di

una sola sponda.

Al primo non è imposta veruna restrizione: può servirsi dell'acqua anche per altri usi, sia di diletto, sia di utilità; può nell'intervallo in cui trascorre entro il suo fondo, cambiarne il corso ordinario, facendole fare ogni sorta di sinuosità; può distribuirla in rigagnoli; può formarne getti, cascate e simili; può darle un letto di quella larghezza, profondità e rapidità che vuole, formandone uno stagno, un laghetto: tutto ciò, perchè, mentre l'acqua trascorre nel suo fondo, nessuno gli può fare opposizione se vi corra in una direzione piuttostochè in un'altra.

Il proprietario dunoue ha diritti più estesi sull'acqua corrente che attraversa la sua proprità che non su quella che solo la costeggia: egli ne usa a suo talento nell'intervallo che essa percorre, purchè la lasci uscire, affinchè segua il suo corso naturale sulle proprietà inferiori (Aubry e Rau, III, pag. 49, note 14 e 15). Questo diritto comprende quello di diminuire il volume delle acque senza abuso ed entro eque proporzioni (Sentenza della Corte di Cassazione francese 15 luglio 1807; Sentenza della Corte d'Appello di Bourges 18 luglio 1828; Raccolta di sentenze di Sirey, VII, 470 e XXIX, 403).

Al secondo, cioè, al rivierasco di una sola sponda, è all'opposto limitato l'uso alla sola irrigazione dei suoi fondi, ed all'esercizio delle sue industrie. Il rivierasco delle due sponde ha solo l'obbligo di restituirla al corso ordinario, allorché l'acqua esce dai suoi terreni, e questa restituzione deve farsi in modo che agli altri rivieraschi inferiori non sia impedito di farne uso non solamente riguardo al luogo, ma eziandio al modo. Non potrà perciò ritenendo l'acqua per un certo tempo, da continua renderla intermittente (Daviel, II, 631; Pardessus, n. 106; Demolombe, XI, 168).

379. Circa poi alla quantità d'acqua, di cui possa fare uso il proprietario attraversato, diremo che stando al testo dell'alinea dell'art. 543, si dovrebbe ritenere che possa consumare tutta quella quantità di cui abbisogna. Però tale massima è impugnata da valenti autori e non è adottata da molte Corti, perchè credesi inconciliabile col principio proclamato dalle nostre leggi della comproprietà.

Il Francillo a questo proposito dice: « È nata questione se i due proprietarii rivieraschi debbano servirsi dell'acqua secondo la estensione dei propri fondi, ovvero per la metà del volume di essa. A noi pare che non debba tenersi conto di tali circostanze, e che ciascuno dei proprietarii sia libero di servirsi dell'acqua nel modo che richiede la propria industria, essendo obbligato solo a versare le colature nel canale comune. Così se il proprietario superiore A si serve dell'acqua per la irrigazione dei suoi fondi, il proprietario inferiore B non può lagnarsi che l'acqua si sciupi e gliene venga meno, non avendo la legge imposto alcun limite o restrizione nell'esercizio di tale diritto.

Diversa è la condizione di colui il fondo del quale è attraversato dall'acqua. Allora non cade dubbio che questi possa farne tutto quell'uso che crede e spenderla intieramente a suo vantaggio, potendo anche cambiarne il corso o regolarlo come meglio gli piace sul suo terreno, purchè la restituisca al canale ordinario quando esce dal suo fondo. La ragione si è che egli ha pieno diritto sull'alveo, e ne cura lo spurgo ed il mantenimento.

Del resto in tutte le questioni che insorgono su tale materia è necessario ricorrere ai principii di equità e di giustizia, e conciliare gli interessi particolari con quelli generali dell'agricoltura e dell'industria ".

380. Un'altra seria questione è stata sollevata, se, cioè, il rivierasco possa cedere l'acqua che gli appartiene. Vi sono delle buone ragioni tanto per l'affermativa, che per la negativa. Per la negativa dicesi in primo luogo che la legge avendo detto: " per l'irrigazione dei suoi fondi e per l'esercizio delle sue industrie ", è venuta ad escludere il diritto di cederla ad altri. In secondo luogo dicesi che questo diritto di uso delle acque spetta esclusivamente ai rivieraschi quale correspettivo o compenso dei danni che ne risentono per essere i loro fondi esposti al corso delle acque.

Per l'affermativa vi sono ragioni anche di più valore le quali

vengono riportate, svolte e sostenute dal PACIFICI-MAZZONI, il

quale al n. 188 così si esprime:

« Il diritto di cessione è insito in quello di proprietà, e come in base di questo si è conceduto al rivierasco il diritto di usare dell'acqua per fondi non costeggiati, così gli si deve concedere quello di cederla ad altri. Di fatti, tolta di mezzo la condizione che il fondo da irrigare o l'officina da esercitare sia costeggiata dall'acqua, non v'ha ragione d'impedirgli che ne faccia godere fondi non suoi; alla società non ne viene danno, anzi ne viene vantaggio; perocchè il benefizio dell'acqua si estende a più terreni e a più industrie che, per la loro situazione e i rapporti di proprietà non possono usarne ».

381. Aggiungiamo a tutto quanto abbiamo detto su questa importante materia alcune altre considerazioni: e cominciamo col dire che colui che gode di una presa d'acqua sul fondo vicino ha il diritto di nettare e riparare su questo fondo i canali, le chiassajuole, gli acquedotti ed i serbatoi, quando questi lavori non sono posti, per mezzo di convenzioni, a carico del vicino, e di depositarvi tutti i materiali necessarii alla loro esecuzione.

382. I ponti, le dighe e le altre opere private stabilite sui corsi d'acqua non navigabili, nè atti alla fluitazione, sono mantenute e riparate da coloro a cui appartengono, ed in mancanza di mantenimento la Deputazione può nel Belgio ordinarne la riparazione a loro spese. Ma i lavori di polizia, di mantenimento e di riparazione da farsi a questi corsi d'acqua ed alle loro dipendenze sono eseguiti, col concorso dei rivieraschi, se v'ha d'uopo, a cura delle Amministrazioni comunali, sotto la direzione dei commissarii o delegati stradali o di altri agenti speciali nominati dall'Autorità provinciale (Art. 15 e 18 della legge belga 7 maggio 1877).

383. I diritti accordati ai costeggianti relativamente all'uso delle acque correnti costituiscono facoltà che non potrebbero perire pel non uso, per quanto prolungato lo si supponga. Ma la prescrizione può essere invocata dal rivierasco che si è attribuito, durante più di trent'anni, il godimento esclusivo di un corso di acqua per mezzo di opere apparenti costituenti una contradizione manifesta ai diritti degli altri costeggianti: ciò che ha luogo quando i lavori mettono i corrivieraschi nella impossibilità di usare delle acque (Sentenze della Corte di Cassazione francese 17 febbraio 1858 e 11 maggio 1868; Dalloz, Raccolta periodica, 1858,

I, 297, 1868, I, 468).

La Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 13 giugno 1874 (La Legge, XV, 88) decise infatti che la facoltà attribuita dall'art. 543 del Cod. civ. al proprietario di un fondo costeggiato o attraversato da un'acqua corrente naturalmente non può venir meno per effetto del non uso; ma può solo venir meno per effetto di opere visibili e permanenti praticate nello stesso fondo da un proprietario di fondi inferiori. Però queste opere visibili e permanenti non potrebbero impedire al proprietario del fondo costeggiato o attraversato l'esercizio del diritto predetto se non nel concorso delle condizioni volute dall'art. 541. Chè se queste opere avessero soltanto per iscopo di raccogliere gli scoli delle acque stesse, esse darebbero bensì vita alla servitù attiva di scolo, di cui parla l'art. 637, a favore del proprietario inferiore che costrusse quelle opere, ma non creerebbero a suo favore il diritto esclusivo di uso delle acque, sì che il proprietario superiore non abbia più il diritto di servirsene anche pel tratto superiore a quelle opere medesime.

384. Il diritto accordato ai proprietarii rivieraschi dall'art. 543 neppure vien meno solo perchè per esso venga meno l'acqua ad un proprietario inferiore che da più di trent'anni se ne serva, se non prova di avere esso costrutto o contribuito alla costruzione delle opere visibili e permanenti nel fondo superiore. In mancanza di questa prova le opere si presumono costrutte dal proprietario del fondo, se anch'esso se ne serve (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 4 marzo 1873; Giur., X, 421).

385. Le opere manufatte lunghesso un corso d'acqua non tolgono l'applicazione dell'art. 543, quando il canale non ha derivazione artificiale e il suo alveo é formato naturalmente dal corso delle acque, e quelle opere manufatte non furono costrutte che per agevolare e favorire il corso delle acque stesse, ovvero per la derivazione di acque dall'alveo o per introdurvene (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 3 giugno 1871; Giur., VIII, 562).

386. Il proprietario costeggiato da un canale in cui scorrono acque da altre derivate in virtù di concessione, non può, sotto pretesto che le acque quando giungono al suo fondo, hanno già servito all'uso cui sono destinate, invocare l'art. 543 per giovarsi delle acque medesime a benefizio del fondo proprio o per l'esercizio della sua industria (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 20 luglio 1867; Giur., IV, 604).

Insomma i diritti del proprietario delle acque sono limitati solo in quanto, dopo di essersene servito, non gli è lecito di disperderle a danno di altri fondi, che senza altrui danno potrebbero approfittarne pagando un adeguato corrispettivo; ma non sussiste per quelle acque il diritto concesso dall'art. 543 al pro-

prietario del fondo costeggiato.

Quando consta che le acque da altri derivate per concessione dopo di aver servito all'uso per cui erano concesse non sono ne abbandonate al loro corso naturale, ne disperse, ma sono invece impiegate nella irrigazione dei beni o tramandate con canali od opere manufatte ad altri opifizii, non può nemmeno un proprietario rivierasco invocare quelle disposizioni eccezionali per le quali volle il legislatore, che nel decidere in determinati casi le controversie sull'uso delle acque si avesse riguardo al vantaggio dell'industria e dell'agricoltura.

La dichiarazione che altri faccia di non volere, con sottrazioni d'acqua o altrimenti, recan danno al concessionario delle acque, non gli dà diritto di servirsi di quanto ad esso appartiene, o di

menomare quei diritti che la legge gli attribuisce.

La circostanza che il cavo per cui si tramandano le acque ad un opifizio sia sempre stato spurgato e mantenuto dai proprietarii dei fondi costeggiati o attraversati, non può considerarsi che una modalità del loro diritto d'irrigazione, e costituisce un carico imposto a vantaggio del concessionario delle acque. Chi costeggia un fiume uon può valersi dell'acqua in modo da danneggiare le derivazioni inferiori legittimamente stabilite. Tocca ai magistrati di conciliare il diritto coll'interesse dell'agricoltura (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 22 maggio 1867; Giur., IV, 449).

Inoltre sebbene il diritto di chi costeggia un corso d'acqua naturale, dice la stessa Corte nella sentenza 13 giugno 1874 (Giur., XI, 605) possa essere modificato dalla nuova legge, tuttavia il diritto del rivierasco rimane inalterabile, quando sia stato reso permanente e quasi incorporato nel fondo mediante opere manufatte. Anche in questo caso però tocca al magistrato di conciliare il diritto del rivierasco coll'interesse degli utenti inferiori e dell'agricoltura, prefiggendo le norme, affinche la deviazione delle acque venga immediatamente a cessare, appenache i terreni

da irrigarsi siano saturati.

Infine i diritti di ciascun privato sui corsi d'acqua non navi-

gabili, nè atti alla fluitazione che costeggiano od attraversano il suo fondo sono esercitati sotto la sorveglianza dell'Autorità amministrativa. Essa ha cura che nessuno ne faccia un uso contrario all'utilità generale, e le Amministrazioni provinciali e comunali sono incaricate di fare i regolamenti e di prendere le decisioni che credono convenienti a questo riguardo (De Fooz, Droit administratif, III, pag. 236 e 246).

Dopo ciò, a guisa di riassunto, riferiamo quanto in proposito all'articolo in esame dice il Francillo:

Quando le acque scorrenti non provengono da una sorgente posta in un fondo particolare, nel quale caso appartengono a costui, allora nessuno dei proprietarii pei cui fondi esse corrono può reclamare una preferenza ed un privilegio; e quindi ciascuno se ne può servire pel vantaggio del proprio fondo o per lo stabilimento e sviluppo di un'industria. Se questo proprietario va soggetto a tutti gli inconvenienti della vicinanza delle acque, la equità vuole che fluisca anche dei vantaggi derivanti da esse.

Veramente quest'acqua deve correre naturalmente e senza opere manufatte; poiche altrimenti appartiene a colui che le ha eseguite. Infatti se un proprietario mediante alcune opere si è procurato la immissione di queste acque nel proprio fondo, mentre esse avevano altra direzione, ovvero ne ha stabilito l'andamento ed il corso mediante canali ed altre opere, è giusto che egli solo ne goda, e così può egli impedire che l'altro proprietario rivierasco si giovi e si approfitti dell'acqua.

Quando poi i due proprietarii rivieraschi ne possono godere egualmente e ciascuno nella misura della metà dell'alveo per cui esse scorrono, rimane a loro cura il nettamento e lo spurgo di questo, e secondo la lunghezza del rispettivo lato; come pure sono a carico di entrambi le opere di manutenzione e di conservazione di cui esso ha bisogno, contribuendo ciascuno per la metà della spesa.

Ciò non pertanto l'uso che ciascuno può fare dell'acqua non deve esser a scapito dell'altro, e questi si può opporre ad ogni innovazione che tenda a diminuire o a deviare il corso dell'acqua nel modo com'è stabilito.

La legge non avendo limitato l'uso delle acque ai proprietarii costeggianti, è chiaro che essi ne possono disporre come vogliono per la irrigazione e per l'industria; purchè il rifiuto di esse si faccia godere agli altri proprietarii. Il solo obbligo loro è che le scolature o gli avanzi si smaltiscano non altrove, ma nello stesso canale, e nello stato come escono dalla industria, non avendo in questo il legislatore apposta alcuna norma, salvo il caso di acque fetide che nuocciano alla pubblica salute.

387. Fin qui abbiamo esaminato l'art. 543 del nostro Codice civile: ora esamineremo il successivo articolo 544, che è conforme

all'art. 645 di quello francese.

Premettiamo che l'acqua di cui parla codesto articolo è quella menzionata in quello precedente, non un'acqua qualunque; così decise la Corte di Cassazione di Torino (Monitore, 1880, pag. 841).

La disposizione di tale articolo poi provvede a tutte le contingenze che possono verificarsi per l'uso svariato e per la ripar-

tizione e distribuzione delle acque.

Infatti era necessaria una disposizione generale, poiche è oltremodo arduo il determinare preventivamente tutte le regole che

debbono seguirsi pei singoli casi.

Quando i costeggianti non siano d'accordo e vengano in conflitto tra loro sulla maniera di servirsi dell'acqua, sulla quantità che ne bisogna ad ognuno, sulle opere da farsi per mantenere e crescere il volume delle acque, e su quelle di rettificazione e di riparazione del canale, interviene l'autorità giudiziaria, la quale ex aequo et bono tenendo presente il diritto di ognuno ed i vantaggi dell'agricoltura e dell'industria stabilisce quel modo di trattamento e di transazione che meglio conviene agli interessi dei costeggianti.

Così per l'agricoltura bisogna proteggere i proprietarii che hanno vasti terreni in pregiudizio di quelli che ne hanno pochi, perchè da quelli l'agricoltura si attende maggiori progressi e benefici. E per le industrie fa d'uopo proteggere ed incoraggiare quelle di esito certo o che danno un utile al comune, a scapito di quelle di esito dubbio o che fanno piuttosto il vantaggio dei

privati.

La conciliazione dell'interesse dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà è dunque la regola, a cui l'Autorità giudiziaria deve subordinare il suo potere arbitramentale nelle questioni che possono insorgere per la comunione dei corsi delle acque.

Questa conciliazione, dice il Pacifici-Mazzoni al n. 212 della citata sua opera, deve farsi de bono et aequo, ossia imponendo alle parti concessioni reciproche giusta la esigenza delle peculiari cir-

costanze e specialmente avuto riguardo alla estensione dei fondi, alla natura del suolo e agli interessi sì numerosi e sì diversi che si trovano impegnati quasi sempre con più o meno complicazione (V. anche Demolombe, XI, 195; Mattei, II, pag. 242).

Il Pardessus, che è il campione degli scrittori francesi moderni sulla materia, come il PACIFICI-MAZZONI lo è degli scrittori italiani, al n. 116 così si esprime: « Il dovere dei giudici in tutti i casi, e soltanto con maggiore o minore latitudine secondochè vi siano o no regolamenti amministrativi (poichè in questo caso, aggiungiamo noi, si debbono attenere alle disposizioni particolari che riguardano ciascuna località) si è di conciliare l'interesse dell'agricoltura coi diritti della proprietà. Laonde, comunque avessimo detto al n. 102 che un semplice proprietario di un fondo limitrofo di una corrente non può deviar l'acqua per intero sulla sua proprietà; se il volume fosse si modico che non vi si potessero aprire delle cateratte, e se per questa sola ragione le acque divenissero inutili, varrebbe meglio accordarle in totalità ad uno solo per alquante ore o alquanti giorni; poiche con tal mezzo se ne farebbero godere successivamente tutti i proprietarii confinanti per un tempo proporzionato ai loro bisogni in cambio di darle loro parzialmente e in si tenue quantità che si trovassero tutti esposti a provar penuria di un elemento che è il solo atto a fecondare i loro campi.

« Non solamente è data ai tribunali questa missione per conciliare gl'interessi de' proprietari di beni rustici, ma anche quelli dei proprietarii degli stabilimenti industriali.

« Debbono essi soprammodo cercare di reprimere il mal talento, l'animo di nuocere, sia senza verace interesse, sia con l'uso immoderato della facoltà concessa. Laddove non trovino una guida certa nei regolamenti amministrativi, che non hanno sotto verun pretesto il diritto di modificare, o nei titoli delle parti, fa mestieri che giudichino secondo le convenienze e l'equità ».

E qui aggiungiamo che l'Autorità giudiziaria può essere adita in sede possessoria o in sede petitoria a seconda dei casi, ed essa procurerà di regolare l'uso delle acque ordinando, se occorre, alcune opere, previo il giudizio dei periti: così potrebbe stabilire un orario di uso in ruota fra i diversi proprietarii utenti, ed assegnare anche una quantità d'acqua a ciascuno di essi, avuto riguardo alle circostanze che rispettivamente a loro si riferiscano. Non potrebbe però mai ordinare che sia deviato il corso ordinario dell'acqua.

388. Questo potere inoltre non è eccezionale, ma ordinario. perchè l'Autorità giudiziaria è chiamata a decidere le controversie che insorgono fra ripuarii e non é chiamata a fare regolamenti legislativi.

In altri termini l'Autorità giudiziaria senza domanda di uno degli interessati non può intervenire nelle controversie che possono fra essi insorgere.

Chiamata peraltro a decidere, può, per regolare l'uso dell'acqua, anche d'ufficio, prescrivere un regolamento ed ordinare delle opere.

I rivieraschi possono qualora lo credano di loro interesse adire l'Autorità giudiziaria per un regolamento di acque, poichè tale regolamento equivale in tal caso ad una divisione giudiziale.

389. Tale potere accordato dall' articolo in esame all' Autorità giudiziaria cessa quando esistono regolamenti particolari o locali sul corso o sull'uso delle acque. Di fronte a tali regolamenti l'Autorità giudiziaria non ha altro compito, in caso di controversia, che schiarirli ed interpretarli.

Esso cessa pure quando i diritti di uso delle acque siano de-

terminati dalla destinazione del padre di famiglia.

390. Propriamente parlando per regolamenti particolari intendonsi quelli fatti dai rivieraschi: per locali quelli emanati dell'Autorità amministrativa nell'interesse generale (V. il commento all'articolo 534). Anche le consuetudini hanno la stessa forza dei regolamenti, poichè vetustas pro lege habetur.

Il MATTEI alla pag. 243 del 2.º vol. così si esprime: « Non conviene poi confondere con un regolamento propriamente detto, col quale l'amministrazione provvede all'interesse generale del paese ed al miglior vantaggio del corpo dei rivieraschi, le semplici autorizzazioni che vengono concesse all'uno od all'altro dei rivieraschi per istabilire nel loro interesse privato qualche lavoro sopra un corso d'acqua, come un molino, una pila ecc.: autorizzazioni concesse sotto la condizione che non siano lesi i diritti dei terzi; di modo che se con tali lavori i terzi fossero danneggiati, i tribunali sarebbero competenti a decidere dei danni ».

391. I rivieraschi possono, ancorchè esistano regolamenti, modificare i loro rispettivi diritti nei limiti dei loro privati interessi, salva ai terzi la facoltà di reclamare contro l'innovazione, a tutela delle proprie ragioni.

392. L'articolo 545 del Codice italiano, che non ha corrispondente in quello francese, dispone che qualunque proprietario o possessore di acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore di altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo di essersene servito non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro danno agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

L'articolo in esame corrisponde in gran parte al 540; ma questo allude al proprietario di una sorgente e l'altro a qualunque proprietario o possessore di acque, e così anche di acque piovane o artificiali che siano messe in corso: acque, qualunque sia la loro origine o natura, come decise la Corte d'Appello di Torino (Giur., 18 7, pag. 218).

393. Proprietario dell'acqua è colui nel fondo del quale sorge l'acqua o si trova a scorrere, per diritto di servitù, come parte di esso, anche demaniale, di cui avesse legittimamente acquistata la proprietà, cioé, la concessione (Art. 615). Possessore é quegli nel cui fondo scorre l'acqua o per naturale situazione dei luoghi o per semplice tolleranza, senza obbligo di restituzione.

Ora si l'uno che l'altro possono servirsi delle acque a loro piacimento o disporne anche a favore di altri, quando non vi osti un titolo o la prescrizione, ma non possono però divertirle, ossia deviarne il corso in modo che si disperdano in danno di altri fondi a cui profittino o possano profittare. Perciò non solo i proprietarii; ma anche i detentori di fondi a cui profitti o possa profittare l'acqua, per esempio, l'usufruttuario, l'affittuario, il mezzaiuolo, hanno diritto di inibire al proprietario o possessore dell'acqua, che la rivolga altrove a danno dei fondi che essi coltivano: ed in quanto approfittano dell'acqua ad uso agrario o industriale devono dare un equo compenso al proprietario dell'acqua medesima. Eglino non potrebbero però approfittare che dell'acqua di sorgente od altre spettanti al proprietario del fondo superiore: per cui non potrebbero approfittare di acque fluenti naturalmente e senza opera manufatta. Ma l'uso sarebbe sempre subordinato alla circostanza che dell'acqua non approfitti interamente il proprietario o possessore pei suoi fondi o la alieni; giacchè essi non sono soggetti a servitù; sibbene al divieto di abuso, ossia dispersione dell'acqua, come utile all'agricoltura, salvo sempre l'acquisto per titolo o per prescrizione che altri abbia fatto dell'acqua.

Coll'articolo in esame abbiamo dunque la terza limitazione (vedansi i n. 272 e 290) al diritto che compete a chi ha una sorgente. Questa limitazione è di ordine pubblico in causa privata. Essa si basa sui due principi: Quod tibi non nocet et alteri prodest, faciendum est: Malitiis haud indulgendum.

Il diritto d'impedire la dispersione dell'acqua spetta a tutti coloro ai quali questa può recare profitto, e può sperimentarsi contro qualunque proprietario o possessore delle acque. Da ciò ne deriva che se queste fossero reclamate dai proprietarii dei fondi inferiori, e non fossero ad essi profittevoli, e la richiesta fosse capricciosa, il rifiuto sarebbe giustificato.

- 394. Non solo non possono i proprietarii e possessori delle acque disperderle, ma non possono neanche guastarle. Non devesi con ciò intendere che debbano trasmetterle pure, o almeno servibili, ma devesi intendere che la corruzione delle acque non sia l'effetto di un malizioso artifizio (Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 224).
- 395. In forza dell'articolo in esame può impedirsi la dispersione di qualsiasi specie d'acqua ad eccezione delle acque minerali, le quali soppravanzino ai bisogni di uno stabilimento, qualora si volessero pretendere a profitto di altri stabilimenti esistenti o da impiantarsi, sia perchè mancherebbe la vera causa della concessione che è l'utilità dei fondi, sia perchè sarebbe cosa ingiusta obbligare il proprietario di dare ad altri il mezzo di fare ad esso dannosa concorrenza.
- 396. Il profitto che dalle acque può derivare, può essere, come abbiamo già detto, agrario ed industriale: quindi possono essere richieste, tanto per approfittarne per l'irrigazione di un campo, quanto per valersi di esse come forza motrice di macchine o di una officina qualunque.
- 397. La legge tende ad evitare la dispersione delle acque a danno di altri, per cui nel divieto viene implicitamente compreso ogni fatto che riesca a disperderle: perciò non potrebbe un proprietario otturare una sorgente qualora a ciò si determinasse, non già per migliorare il suo terreno, ma unicamente con l'animo di nuocere. All' incontro se la dispersione fosse l'effetto naturale dell'uso, quand'anche di puro diletto, contro di essa non potrebbe reclamare colui il cui fondo potrebbe approffittarne.

398. La legge poi adoperando la espressione dopo essersene servito, non se ne deve dedurre che questa proibizione abbia vita solo quando il proprietario ne faccia uso; ma devesi estendere anche al caso in cui il proprietario non se ne serva.

399. Si domanda se il proprietario o il possessore delle acque sia tenuto a fare le opere necessarie, affinche queste siano divertite dal corso pel quale vanno a disperdersi. A questo quesito si può rispondere negativamente; poiche niuno è obbligato a fare delle

opere a vantaggio altrui.

400. Si domanda ancora se dovrà prestare la servitù di acquedotto. Quanto a ciò giova ricordare che il Codice civile coll'art. 598 assoggetta alla servitù di acquedotto quei fondi, pei quali conviene fare passare le acque, le quali servano agli usi agrarii od industriali. Per cui, riepilogando, diremo che il proprietario del fondo a cui l'acqua può recar profitto ha due diritti, uno personale di presa di acqua; l'altro reale di acquedotto.

401. L'articolo in esame parla anche del compenso da pagarsi da chi voglia approfittare dell'acqua. È chiaro che tale compenso deve soltanto pagarsi, quando trattasi di acqua spettante al proprietario del fondo: in conseguenza esso non è dovuto a quel proprietario, il quale abbia le acque jure servitutis, ma solo spetta a chi le ha jure dominii. Questo compenso deve essere equo: la sua valutazione perciò dev' essere rimessa all'arbitrio del giudice.

- 402. Abbiamo già detto che qualunque proprietario o possessore di acque per l'art. 545 del Cod. civ. it., che non ha corrispondente in quello francese, può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore di altri, qualora non osti un titolo o la prescrizione. Giova ora osservare che se più persone hanno in forza di qualche convenzione o concessione il diritto di servirsi dell'acqua e il proprietario di essa volesse concederlo anche ad altri, non lo potrebbe fare in caso di opposizione, se il contradicente ne soffre qualche danno od incomodo (V. L. 2, § 2, Dig., De serv. praed. rust. e L. 8, Dig., De acqua et aq. pl. arc., da cui desumiamo la massima generale che quando si diminuisce il diritto degli altri, conviene ricercare se vi consentano).
- 403. Abbiamo anche già detto, che codesto proprietario o possessore di acque, dopo di essersene servito, non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro danno agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà

profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore. E a questo punto è d'uopo rimandare il lettore alle relative sanzioni penali contenute negli art. 678 e seguenti del Cod. penale italiano del 1859, a cui sono ora sostituite quelle contenute negli art. 422 e seguenti del vigente Cod. penale del 1889, non che a quelle contenute nel capitolo 5.°, titolo III, della Legge 20 marzo 1865, Alleg. F, sui lavori pubblici.

404. A proposito di quanto sopra si è detto è utile ricordare che la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 22 luglio 1874 (La Legge, XV, 204) decise che la servitù acquae non evertendae, costituita a favore di un proprietario inferiore, non impedisce di valersi dell'acqua mentre scorre nel proprio fondo, e nemmeno ne limita l'uso: per cui la sentenza, che dà tanta estensione alla servitù, pecca per travisamento del titolo.

La ottenuta manutenzione nel possesso non pregiudica il diritto nel petitorio, e quindi non esime dal risarcimento del danno, quando nel giudizio petitorio venga a risultare che il diritto di

possedere non competeva.

405. E colla sentenza pel 27 agosto 1874 (Ivi, 167) la stessa Corte decise che la concessione della facoltà di stabilire un edifizio sopra un corso d'acqua proprio del concedente può farsi colla riserva della disponibilità e del diritto di revocarla in avvenire in certi casi determinati, come se il concedente volesse porvi un proprio edifizio, ovvero mutate le condizioni generali o locali ed accresciuti i prezzi della forza motrice di un corso d'acqua, il concessionario rifiutasse un equo aumento del canone.

Questa riserva può essere anche tacita ed inducesi specialmente dalla natura dei fatti, come, per esempio, da una lunga e

costante osservanza confermata da ripetute adesioni.

406. Il divieto di disperdere le acque in danno di chi potrebbe approfittarne, e con nocumento dell'agricoltura, si può estendere, parificando l'agricoltura all'industria, alla dispersione della forza motrice con danno dell'industria.

In conclusione l'art. 545 sanziona l'obbligo, sempre nell'inl'interesse dell'agricoltura e dell'industria, al proprietario della sorgente di dare mercè un equo compenso l'acqua a chi la richiede dopo essersene servito. Egli quindi può disporne a favore di chi gli piace dando quella direzione che crede al corso delle acque, purchè altri non vi abbia acquistato diritto per titolo o per prescrizione, secondo gli art. 540 e 541. Infine egli non può cambiarne la direzione in modo che esse si disperdano o si rendano inutili, mentre potrebbero essere proficue ai proprietarii inferiori, purchè però il cambiamento di direzione non sia consigliato da rigurgito o da altro danno che si potesse verificare nel fondo superiore.

Questa disposizione non si applica certamente alle acque correnti, cioè, a quelle contemplate nell'art. 543, ma invece riguarda le acque pluviali che vengono raccolte in grandi vasche, o quelle derivanti da sorgive. Essa è applicabile non solo a chi ha un diritto di proprietà sull'acqua, ma anche a chi ne è semplicemente possessore in un modo qualunque.

# (Giurisprudenza).

#### SOMMARIO.

- 407. Corrente d'acqua prodotta da una derivazione artificiale: non può considerarsi naturale a senso dell'art. 543, per ciò solo che è aiutata dalla naturale giacitura dei luoghi.
- 408. Proprietario riverano che si serve dell'acqua costeggiante il suo fondo: deve restituirla al corso ordinario, in modo che tutti i proprietarii intermedii possano goderne.
- 409. Proprietario di un fondo costeggiato da un corso naturale d'acqua, che non può usarne mentre trascorre: non può derivarla con condotti manufatti dal fondo superiore.
- 410. Parole usate dall'art. 543 « naturalmente e senza opere manufatte »: non devono ritenersi commulative; diritto di servirsi dell'acqua corrente naturalmente; non si perde per non uso per quarant'anni; lo perderebbe per tale non uso, per un periodo di tempo atto a prescrivere, dal punto in cui si fossero fatte opere impeditive.
- 411. 430, e 431. Diritto del proprietario del fondo costeggiante un corso di acqua naturale di farne uso: sussiste in quanto lo stesso fondo costeggia il corso d'acqua; non può esser ceduto separatamente dal fondo.
- 412. Acque fluenti nei canali manufatti, anche sulle terre altrui: sono acque private; inapplicabilità a queste dell'art. 543.
- 413. Diritto attribuito ai proprietarii dall'articolo suddetto: é coeguale per tutti indipendentemente dalla posizione superiore o inferiore dei fondi; proprietario di una sorgente che la faccia scolare in un corso d'acqua comune a più rivieraschi; manutenibilità dell'uso che un rivierasco faccia dell'acqua che costeggia o attraversa i suoi fondi.
- 414. Proprietà, legittimamente acquistata, di acque derivate con opere manufatte: rimane in chi ne è investito fino a che le acque stesse non rientrino nel fiume o siano abbandonate; concessione d'acqua senza limitazioni, ma con determinazione del servizio cui è destinata; esaurito questo l'acqua non riprende la sua qualità di acqua corrente naturalmente.
- 415. Proprietario di un fondo che costeggia un'acqua naturale: non ha diritto ad usarne, quando la derivazione debba esser fatta mediante canali co-

strutti in un fondo di altro proprietario; l'art. 543 è inapplicabile quando le acque del fiume non costeggino il fondo che voglia usarne.

416. Proprietario del fondo inferiore: se abbia o no il diritto di giovarsi per la irrigazione di questo delle acque rejettanee di una fontana pubblica esistenti nel fondo superiore; utilmente s'invocano i titoli di trapasso di proprietà; opere visibili e permanenti, ecc.

417. Proprietario di un fondo costeggiante un' acqua naturalmente scorrente: può servirsene, ma non abusarne derivandola a vantaggio di altri fondi.

- 418. Proprietario il cui fondo è attraversato dall'acqua: può usarne nel mentre vi trascorre; amministrazione comunale; può intervenire per regolare il corso e l'uso delle acque private, non per disporne e assoggettare la concessione dell'uso a pagamento di tassa.
- 419. Acque pluviali: affinche siano comprese nella disposizione dell'art. 543 è necessario che costituiscano un rivo; diversamente sono res nullius e chiunque può servirsene quando sono entrate nel proprio terreno; questa facoltà, quantunque non esercitata per lungo tempo, non si perde per prescrizione, ecc.
- 420 e 421. Facoltà di usare delle acque costeggianti o attraversanti il proprio terreno: è imprescrittibile; per conservare tale facoltà non è necessario che il proprietario faccia opere visibili e permanenti, ecc.

422 e 425. Proprietario del fondo inferiore che fu molestato nel possesso di godere dell'acqua naturalmente corrente: può agire in manutenzione.

- 423. Pretore: può ammettere l'azione possessoria in via di denunzia di nuova opera; revoca della inibizione per denuncia di nuova opera pronunciata contro il rivierasco per l'uso dell'acqua; non deve ammettersi, qualora risulti constatata la impossibilità che gli avanzi siano restituiti al corso ordinario.
- 424. Possesso delle acque di cui parla l'art. 543: ha il suo titolo nella legge; uso attuale di quelle acque; non è sufficiente titolo per esserne spossessati; tale possesso non è concepibile che mentre l'acqua trascorre; nuova opera praticata dal proprietario superiore e denunciata quale turbativa dal rivierasco inferiore.
- 425, 413 e 422. Il possesso della facoltà di servirsi dell'acqua a senso dell'articolo 543 è manutenibile: esso è esercitato mediante la semplice introduzione dell'acqua in un dato terreno, ecc.
- 426 e 427. Azione di manutenzione nel possesso di un'acqua che costeggia il proprio fondo: proprietario superiore che l'abbia deviata in modo da privarne anche degli avanzi il fondo inferiore; in sede possessoria il giudice non può valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 544.

428 e 431. Controversie relative ad acque di proprietà privata: applicabilità del suddetto articolo; obbligo del magistrato di conciliare gl'interessi del-

l'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà.

429. Domanda di un privato che invoca dall'autorità giudiziaria la dichiarazione intorno alla sua proprietà di una sorgente e alla pacifica manutenzione nel godimento dell'acqua come forza motrice e per uso irriguo.

430, 411 e 435. Diritto di domandare l'uso delle acque: spetta solo al proprietario del fondo inferiore a quello in cui esistono le acque superflue; servitù di acquedotto; a chi si può accordare, ecc. 431, 304, 428 e 411. Divieto di divertire le acque in modo da disperderle: è subordinato alla libera disposizione del proprietario, ecc.

432. Proprietario del fondo inferiore: diritto di chiedere il godimento delle acque di una sorgente del fondo dominante, quando sono inutili a questo.

- 433 e 406. Concessione della facoltà di stabilire un edificio sopra un corso di acqua proprio del concedente: può farsi colla riserva della disponibilità, ecc.; questa riserva può essere anche tacita; divieto di dispersione delle acque con danno dell' agricoltura; si può estendere alla dispersione delle acque con danno della industria.
- 434. Dispersione delle acque: per autorizzare altri a chiederne la cessione forzata, deve provenire da negligenza o da malizia.
- 435 e 430. Condizioni per l'esercizio del diritto di presa d'acqua: come mezzo alla presa d'acqua è dovuta anche la servitù di acquedotto.

407. Una corrente d'acqua, prodotta e determinata da una derivazione artificiale, non può considerarsi naturale, a senso dell'art. 558 del Codice civile albertino, affine all'art. 543 quello vigente, per ciò solo che, aiutata dalla naturale giacitura dei siti, non abbisogna, lungo tutto il suo corso, di appositi lavori, che, cioè, non è l'opera dell'uomo esclusiva e continua dalla sua prima origine fino all'estrema sua foce (La Legge 467, II, C. C. di Milano, 20 febbraio 1862; Comune di Aymaville c. canonico Cretaz).

408. I privati che hanno uso delle acque demaniali, possono

nei rapporti tra di loro intentare azioni possessorie.

Il proprietario riverano, che si serve dell'acqua che costeggia il proprio fondo, deve restituirla al corso ordinario, in modo che tutti i proprietarii intermedii possano goderne, non già a qualunque distanza dal punto di derivazione, comecchè la faccia sempre uscire dai suoi terreni (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 23 dicembre 1880; Raffiotta c. Costanzo; Circ. Giur. 1881, 133; Annali 1881, 213; La Legge 1881, II, 449; G. Pret. 1881, 362).

409. Il proprietario di un fondo rustico, costeggiato od anche attraversato da un corso naturale di acqua, che per la situazione dei luoghi si trova impedito di poterne usare mentre trascorre, non ha diritto di derivarla, mediante condotti manufatti, dal fondo superiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 luglio 1882; Dondero c. Casaccia; Foro, 1882, I, 1062).

— Il proprietario di un fondo rustico costeggiato da un corso naturale di acqua, se per la situazione dei luoghi si trovi impedito di poter usare dell'acqua medesima, non può avere il diritto di poterla derivare dal fondo superiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 5 aprile 1889; Luigi Vorlucci c. Giuseppe Jerusi; Gazzetta del Procuratore, 1889, pag. 122).

410. Colui il cui fondo è costeggiato od attraversato da un'acqua corrente naturalmente senza opere manufatte, può, mentre trascorre, valersene per l'irrigazione dei suoi fondi, per l'abbeveramento del suo bestiame, e per gli usi domestici, col solo obbligo, dopo essersene servito, di restituirla al corso ordinario (art. 558 del Codice civ. albertino affine all'art. 543 di quello vigente).

Le parole che si riscontrano nell'articolo predetto (naturalmente e senza opere manufatte), non devono ritenersi cumulative nel senso che l'esercizio del diritto ivi sanzionato si debba intendere subordinato alla duplice condizione che l'acqua corra naturalmente, e senza che vi esistano opere manufatte, ma vuolsi invece ritenere che la patria legge coll'aggiungere alla parola naturalmente le parole (e senza opere manufatte) volle con esse meglio chiarire il significato legale della parola naturalmente, vale a dire che si deve riguardare naturale solamente quel corso d'acqua pel quale non sia mestieri di opere manufatte.

Può ben darsi in certi casi che l'esistenza di opere manufatte in un corso d'acqua, la quale anche indipendentemente da esse potrebbe scorrere naturalmente, debbasi interpretare in senso esclusivo d'ogni diritto del proprietario, il cui fondo è costeggiato od attraversato, di valersene; ma ciò solo avviene quando trattisi di opere non interrotte e complete per modo da formare un vero acquedotto, la cui costruzione da chi non sia proprietario del fondo valga a significare rimpetto a quest'ultimo una rinuncia al naturale suo diritto di servirsi delle acque nell'acquedotto raccolte.

Non si perde quindi dal proprietario, il cui fondo è costeggiato od attraversato da un'acqua corrente naturalmente, il diritto di valersene per ciò solo che pendente un termine di anni 40 non siasene servito.

Lo perderebbe bensi per tale non uso, per un periodo di tempo atto a prescrivere, a partire dal punto in cui si fossero fatte opere dirette ad impedire l'uso stesso (*La Legge* 1063, III, C. d'App. di Casale 10 gennaio 1863; Cretaz. c. Comune di Aymaville).

411. Il diritto che spetta al proprietario di un fondo costeggiante un corso d'acqua naturale, non demaniale, di far uso di tale acqua per l'irrigazione del suo fondo, sussiste solo in quanto lo stesso fondo costeggia il corso d'acqua e non può quindi essere ceduto ad altri separamente dal fondo.

Perciò dividendosi il fondo, i condividendi non hanno diritto di assegnare parte dell'acqua a quelle porzioni di fondo, che, per effetto della divisione, cessano di costeggiare il corso d'acqua (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 settembre 1876; Giur. Tor., 1876, 644).

### OSSERVAZIONI.

La Legge riassume così la detta decisione:

Il diritto d'uso, che compete al proprietario il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, consiste nel diritto di utilizzare l'acqua stessa, mentre trascorre a irrigazione del fondo o per l'esercizio delle sue industrie.

Ma tale diritto non costituisce un' attività patrimoniale distinta dal fondo, di cui possa disporsi in tutto od in parte, separatamente dal fondo stesso a favore di altri.

Epperciò in caso di divisione di un fondo comune costeggiato dall'acqua corrente, non può pretendersi che si divida anche l'acqua del fondo, non potendosi considerare il diritto d'uso, come parte dell'antica proprietà caduta in divisione (La Legge 1877, I, 33, C. C. di Torino, 11 settembre 1876; Barla c. Martini ed altri).

412. Le acque che fluiscono nei canali manufatti, anche sulle terre altrui, sono acque private alle quali non può applicarsi il principio che ciascun rivierasco può servirsi dell'acqua che decorre nel proprio fondo, salvo a rimetterla nel suo corso.

L'elemento essenziale di questa servitù, derivante dalla postura dei luoghi, è che non vi sia opera manufatta, e in questa, ancorchè altri vi abbia diritto può il rivierasco servirsi dell'acqua nel suo passaggio (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 21 Luglio 1876; Circ. giur., 1876, I, 302).

413. Il diritto attribuito ai proprietarii, i cui fondi sono costeggiati da un'acqua che corre naturalmente o senza opere manufatte, è coeguale per tutti, indipendentemente dalla posizione superiore o inferiore dei fondi medesimi.

Il proprietario di una sorgente può usarne a piacimento entro il proprio fondo, ma se egli la faccia scolare in un corso di acqua comune a più riveraschi, egli quivi non può esercitare che i diritti di rivierasco, ove abbia tale qualità.

L'uso che un rivierasco faccia dell'acqua che costeggia o attraversa i suoi fondi è manutenibile (*La Legge* 549 (bis), XI, C. C. di Palermo, 7 febbraio 1871; Aguello c. Burgio ed altri).

414. La proprietà, legittimamente acquistata, di acque derivate con opere manufatte rimane in chi ne è investito fino a che

le acque stesse non rientrino nel fiume, o sieno abbandonate; e perciò il proprietario può tradurle con canali traverso ai fondi altrui per servirsene inferiormente per l'irrigazione o per dar moto ai molini, nonostante che questi sieno stati costrutti da altri che dal proprietario delle acque, o in epoca più recente della concessione ottenuta.

Se nella concessione d'acque non si contengono limitazioni, benchè sia indicato un determinato servizio cui l'acqua è destinata, esaurito questo, l'acqua non riprende il suo carattere di acqua corrente naturalmente, e non rientra di pieno diritto nel godimento comune sicchè i proprietarii dei terreni costeggiati o attraversati dalle acque non possono invocare per servirsene l'articolo 543 del codice civile italiano (La Legge 148, X, C. C. di Torino, 2 dicembre 1869; Marco c. Biandrate di S. Giorgio).

415. Il proprietario di un fondo che costeggia un'acqua naturale non ha diritto ad usare dell'acqua stessa, quando la derivazione dell'acqua debba essere praticata mediante canali costrutti in un fondo appartenente ad un proprietario diverso, sebbene anche questo costeggi l'acqua medesima (Sentenza della Corte di Appello di Genova 21 luglio 1877; Casaccia c. Dondero; Eco

Gen. 1877, 618; G. Trib. Mil. 1877, 1179).

— Colui che acquista un fondo, sottoposto ad altri, di proprietà dello stesso venditore, traversati tutti da un canale destinato a portarvi l'acqua derivata da un fiume pubblico, non può pretendere la comunione del canale ed il diritto all'acqua quando il proprietario unico, nella vendita anteriormente fatta dei fondi superiormente siti, avesse dichiarato rimaner essi liberi da qualsivoglia servitù, e questa dichiarazione fosse stata per giudicato ritenuta di avere mutata e distrutta l'antica destinazione del padre di famiglia.

Il disposto dell'articolo 543 del Codice civile non può applicarsi al caso, che le acque del fiume non costeggino il fondo che voglia usarne, ma debbano essere superiormente derivate, e per apposito canale od acquedotto portate in esso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 11 dicembre 1883; Salati; Gazz. Proc. XVIII, 568).

416. Nel definire se il proprietario del fondo inferiore abbia o no il diritto di giovarsi per la irrigazione di questo delle acque rejettanee di una fontana pubblica esistente nel fondo superiore, utilmente s'invocano i titoli di trapasso di proprietà, quand'anche

non vi fosse intervenuto il proprietario superiore, se i titoli stessi trovino riscontro in opere permanenti e visibili che abbiano servito di mezzo alla servitù controversa.

L'esistenza di tali opere visibili, anche se il fondo in cui trovansi sia pubblico comunale, può aversi per legittima, se di antica data, se ricordata nei libri catastali e se rispettata dal Comune in occasione di altre opere che abbia fatto eseguire in tempi più recenti.

Non rileva in contrario che le acque siano di derivazione di un pubblico fontanile; imperocchè sia da presumere che in corso delle dette circostanze, il Municipio le abbia abbandonate al privato utente non *uti civis*, ma *uti singulus*.

Neppure rileva che trattandosi di acque rejettanee, il diritto del privato utente sia subordinato all'arbitrio dell'amministrazione comunale; avendosi a credere, che dove l'arbitrio stesso fosse doloso, si potrebbe infrenarlo, arbitrio bonae fidei.

La proprietà di una sorgente, appartiene a chi prima l'abbia utilizzata a scopi di agricoltura o di industria, sinchè si trovi nel suo predio.

Però i magistrati hanno al riguardo una missione conciliatrice, per impedire che se ne faccia un uso smodato, disperdendola a danno del vicino (Sentenza del Tribunale di Roma 22 maggio 1884; Altieri c. Comune della Colonna; *Temi* Rom., 1884, 665).

- 417. Il proprietario di un fondo costeggiante un'acqua naturalmente scorrente può valersene, ma non abusarne derivandola a vantaggio di altri fondi, o impedendo che l'acqua residua ritorni al corso naturale prima di giungere al fondo inferiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 maggio 1880; Airasca c. Geure-Costa e Chiaffredo; Foro, 1880, I, 855).
- 418. Quando si tratti di acque private regolate dagli articoli 543 e 544 del Codice civile, quegli il cui fondo è attraversato dall'acqua, può usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, salvo l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario, mentre esce dai suoi terreni; chè se l'amministrazione comunale può intervenire per regolare il corso e l'uso di dette acque, ciò è dato unicamente nell'interesse e della sicurezza e della quiete pubblica, e affinche meglio si provveda all'incremento dell'agricoltura e della industria, senza che ciò includa la facoltà di disporre delle acque come di cosa propria del Comune, e di assoggettarne la conces-

sione dell'uso a pagamento di tassa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 aprile 1883; Comune di Sassari c. Duranti; La Legge 1883, II, 220; R. Amm. 1883, 827; M. Trib. Mil. 1883, 813; Corte S. Roma 1883, 633).

419. Affinchè le acque pluviali siano comprese nella disposizione dell'articolo 558 del Codice civile albertino (543 del Codice civile italiano) è necessario che costituiscano un rivo.

Mancando questa condizione, e trattandosi così di acque pluviali sparse in luogo pubblico e senza direzione fissa, sono *res nullius*, e tali da appartenere al primo occupante, e imprescritibili per indole, e quindi non sono suscettive di azione possessoria.

Chiunque può servirsi di queste acque, le quali non divengono sue proprie se non dopo che sono entrate nel suo terreno.

Questa facoltà quantunque non mai esercitata per lunghissimo tratto di tempo non può perdersi per prescrizione.

In conseguenza colui, che pel primo costrusse opere per raccogliere sul suolo pubblico le acque pluviali sparse e condurle nel proprio fondo, non può, qualunque sia il lasso di tempo trascorso, impedire che altro proprietario eserciti sulle stesse acque uguale facoltà, e costruisca opere analoghe allo stesso intento.

Nè colui che così si serve di dette acque può essere costretto a restituirle poi al loro corso ordinario (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 dicembre 1880; Sivori c. Sivori; Giur. Tor. 1881, 224; La Legge 1881, I, 413; Annali 1881, 180; M. Trib. Mil. 1881, 351).

- 420. È imprescrittibile, e d'altra parte non induce colla sua durata prescrizione, nè quindi presunzione, la facoltà di usare delle acque costeggianti o attraversanti il proprio terreno per l'irrigazione dei proprii fondi, o per l'esercizio delle proprie industrie (La Legge 653, VII, C. C. di Palermo, 9 aprile 1867; Cappellari c. Malta e Gilibisco).
- **421.** La facoltà che l'articolo 543 del Codice civile attribuisce al proprietario di un fondo costeggiato o attraversato da un'acqua corrente non può venir meno pel non uso.

Per conservare la facoltà stessa non è necessario che il proprietario faccia opere visibili e permanenti: se queste opere però sono praticate nello stesso fondo da un proprietario di parti inferiori, tale facoltà potrebbe cessare nel concorso delle condizioni richieste dall'articolo 541.

Se le opere medesime hanno per iscopo di raccogliere gli

scoli delle acque, potrebbero dare origine alla servitù attiva di scolo a favore del proprietario del fondo, che le costrul, senza però creare a di lui favore il diritto esclusivo di uso a carico del proprietario superiore.

Trattandosi di acque sorgenti nello stesso fondo superiore, le opere suddette destinate a raccogliere gli scoli non impedirebbero al proprietario del fondo di divertire le acque per la irrigazione (La Legge 1875, I, 88, C. C. di Firenze, 23 giugno 1874;

Compantico ed Anselmi c. Pescetto).

422. Il proprietario del fondo inferiore che fu molestato nel possesso di godere dell'acqua naturalmente corrente, può agire in manutenzione, quantunque la turbativa non siasi commessa attorno alla sua chiusa o presa d'acqua (*La Legge* 1880, I, 834, C. C. di Torino, 11 maggio 1880; Airasca c. Geure-Costa e Chiaffredo).

423. Il Pretore può ammettere l'azione possessoria in via di denuncia di nuova opera, quantunque non sia certamente e pienamente giustificato il danno del denunciante, semprechè esista

un principio di prova, un fumus boni juris.

La revoca della inibizione per denuncia di nuova opera pronunciata contro il rivierasco per l'uso dell'acqua, non deve essere ammessa per ciò solo che l'inibito invochi a suo favore il diritto di servirsi dell'acqua in base all'articolo 543 del Codice civile, qualora dalle dichiarazioni dei testimoni risulti constatata l'impossibilità che le colature e gli avanzi vengano restituiti al corso ordinario (La Legge 205, XIV, Corte d'Appello di Torino, 28 novembre 1873; Bedaria c. Bozzaglia).

**424.** Il possesso delle acque di cui è parola all'articolo 543 del Codice civile, ha il suo titolo nella legge, e quindi non abbisogna di altro titolo o di segno esterno visibile, affinchè possa essere tutelato colla azione di manutenzione.

Però l'uso attuale che si fa di quelle acque non é sufficiente titolo per esserne spossessati.

Tale possesso, in quanto si appoggia all'articolo 543, non è concepibile che mentre l'acqua trascorre, e di fronte a rivieraschi superiori è ristretto alle relative colature ed avanzi.

Nel caso di nuova opera praticata dal rivierasco superiore e denunciata quale turbativa dal rivierasco inferiore, si deve nel conflitto dei rispettivi interessi e diritti verificare se la nuova apprensione artificiale dell'acqua sia un modo necessario e legittimo dell'esercizio del diritto di possesso, ovvero un atto non solo inusitato prima, ma ancora turbativo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 giugno 1883; Bagigalupi e Maloberti c. Draghi; Giur. Tor. 1883, 665; Annali 1884, 234).

425. Il possesso della facoltà di servirsi dell'acqua a senso

dell'art. 543 del Cod. civ. è manutenibile.

Il possesso è esercitato mediante la semplice introduzione dell'acqua in un dato terreno, quantunque poi il possessore di questo terreno non usi delle facoltà d'innaffiarlo.

Nel giudizio possessorio non si può investigare se l'utente superiore di un rivo abbia in forza dell'art. 543 il diritto di porre quei ripari ed eseguire quelle opere che turbano l'esercizio delle facoltà che lo stesso articolo 543 attribuisce pure al frontista inferiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 16 luglio 1883; Mosconi c. Spiritelli; Giur. Tor. 1883, 858; Giur. Cat. 1883, 175; G. Pret. 1883, 65; La Legge 1884, I, 47).

### OSSERVAZIONI.

Questa decisione viene così riassunta nel Rep. della Legge 1875-1886, v. Possesso:

È manutenibile il possesso della facoltà di servirsi dell'acqua a senso dell'art. 543 del Codice civile.

Il possesso giuridico dell' uso delle acque sta nell'introduzione di queste in un dato terreno, e non cessa solo perchè il possessore del terreno non usa della facoltà di innaffiarlo (La Legge 1884, I, 47, C. C. di Torino, 16 luglio 1883; Mosconi c. Spiritelli).

Invade il campo del petitorio la sentenza che, nella ipotesi dell'art. 543 del Codice civile, ritiene avere il frontista superiore diritto di fare dei ripari e degli ingombri, senza preoccuparsi se questi turbino l'esercizio delle facoltà che il frontista inferiore attinge dallo stesso articolo 543 (La Legge 1884, I, 47, C. C. di Torino, 16 luglio 1883; Mosconi c. Spiritelli).

426. È ammessa l'azione di manutenzione nel possesso del godimento di un'acqua che costeggia il proprio fondo, se il proprietario del fondo superiore l'abbia deviata in modo da privare pure degli avanzi il fondo inferiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 4 febbraio 1879; Conforti, Costa c. D'Urso; Gazz. Proc. XIV, 124).

427. È manutenibile il possesso delle acque costeggianti, a senso dell' art. 543 del Cod. civ., quando concorrano le condizioni vo-

lute dall'art. 694.

In sede possessoria il giudice non può valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 544 del Cod. civ., per conciliare gli interessi

agricoli o industriali coi riguardi dovuti alla proprietà (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 23 aprile 1892; Brandolini Rota c. Lombardi).

La Corte, ecc.

Il diritto di presa d'acqua sancito a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria dall'art. 543 del Cod. civ. trova il suo fondamento nella condizione naturale del fondo che se ne avvantaggia, e come, indipendentemente da ogni altro estremo, il diritto medesimo deve essere riconosciuto ogni volta che sia comprovato che il fondo cui giova costeggia il corso dell'acqua corrente naturalmente e senza opere manufatte, così, non potendosi dubitare che il diritto stesso, sebbene si risolva in una facoltà, sia suscettivo di possesso, la manutenibilità di questo non può riscontrarsi che nel concorso delle circostanze enunciate come ragione di ogni possesso manutenibile dagli articoli 686 e 694 del detto Codice.

Altrettanto ritenne il Tribunale se si tien conto della sostanza della censurata motivazione; poichè, dopo avere desunto dalle risultanze delle prove acquisite agli atti che il Lombardi allorquando promosse l'azione di cui trattasi si trovava da oltre un anno nel possesso legittimo del diritto di presa d'acqua dal canale Mondolassa Nuova per l'irrigazione del suo fondo Brolari, esercitata in modo costante pubblicamente e senza opposizione pel corso di venti anni; e che il detto fondo costeggia il canale suddetto la cui acqua scorre naturalmente e senza opere manufatte, ne dedusse la conseguenza che nella specie si riscontrano gli estremi di un possesso manutenibile, turbato ingiustamente dal Brandolini colle opere da esso eseguite nel suo fondo Capeto, all'unico fine di distrarre una parte delle acque destinate alla irrigazione del fondo Brolari, per rivolgerle, contro la ragione del diritto, alla irrigazione del suo terreno Pradocco posto superiormente al Brolari stesso, lungo il canale Mondolassa Nuova.

Alla legittimità dell'ora detta deduzione non osta il fatto, pure ricordato nella denunciata sentenza, che, stante l'inclinazione dei terreni del Lombardi da nord a sud-ovest, riesce impossibile il restituire al corso ordinario le colature e gli avanzi della irrigazione, e tale circostanza molto meno può essere utilmente invocata ad argomento di contraddizione che si pretende esistere nei motivi della detta sentenza e di violazione dell'art. 543, dappoichè l'obbligo della restituzione degli avanzi delle irrigazioni costituendo non altro che una norma obbligatoria prescritta dalla legge al rivierasco per l'esercizio del diritto di presa d'acqua, non entra tra gli elementi essenziali del diritto medesimo, che necessariamente deve essere esercitato prima che il rivierasco possa ottemperare alla detta condizione della legge; ond'è che esorbita dal tema possessorio ogni ricerca attinente agli effetti giuridici dell' inadempimento dell'obbligo stesso, tanto più che essendo cotesta prescrizione legislativa preordinata al fine che non si faccia un malizioso ed inutile sperpero delle acque destinate a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, non vi sarebbe una ragione giuridica per negare l'azione possessoria a chi indiscutibilmente ha diritto di valersene, soltanto perchè la condizione naturale dei terreni ammessi a godere dell'irrigazione non consente il ritorno degli avanzi al corso ordinario, avanzi che non sono certi, nè prestabiliti.

Per la qual cosa, sebbene risulti innocuo alla sostanza della motivazione e del giudicato l'avere il tribunale di Brescia invocato a più ampia dimostrazione del suo assunto il disposto dell'art. 544 del detto Codice, in quanto che emerge che quel Collegio non ha desunto dalla disposizione medesima la ragione del decidere, pure questa Corte, senza dedurne motivo di annullamento, non disconosce che l'invocazione del detto art. 544 fu inopportuna, trattandosi di giudizio possessorio, in cui la manutenzione del possesso deve essere ordinata non altrimenti che in base al criterio stabilito dagli articoli 686 e 694, mentre il precetto che la legge impone al magistrato di conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell'industria, coi riguardi dovuti alla proprietà non può trovare la sua applicazione che nel giudizio petitorio, in cui il magistrato medesimo statuisce definitivamente sulle controversie che insorgono fra i proprietarii cui l'acqua può essere utile.

La Corte suprema riconosce ugualmente che mentre discutevasi fra i contendenti intorno alla manutenzione del possesso di presa d'acqua dipendentemente da una servitù stabilita dalla legge (art. 543), non doveva il Tribunale ricorrere alla disposizione sancita dall'art. 619, riferentesi alle servitù costituite per fatto dell'uomo; sicchè il Tribunale stesso, pur volendo conciliare le dette due disposizioni, fu costretto a contraddirsi ammettendo elementi di fatto che nel seguito della motivazione esso stesso distruggeva.

Senonchè il detto bisogno che il Tribunale senti di dover conciliare le surriferite due disposizioni non ha punto influito sulla sua statuizione, dal momento che ha riconosciuto che l'acqua della Mondolassa scorre naturalmente sino alla bocca di presa d'acqua, e che questa si effettua per mezzo di una invasata di chiuse, e di altri mezzi compatibili coll'esercizio della servitù, di cui all'art. 543 dal Tribunale stesso applicato. Ond'è che anche questa censura, sebbene giusta, non può costituire una ragione per annullare la sentenza denunciata (Omissis).

Per questi motivi, rigetta, ecc.

### OSSERVAZIONI.

Quanto alla prima parte della surriferita massima decisero in senso conforme la Corte di Cassazione di Palermo colla sentenza 15 aprile 1886 (Foro it., Rep. 1886, v. Servitti, n. 138), ammettendo in modo implicito la tutela possessoria; la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 16 luglio 1883 (n. 425) e la Corte di Cassazione di Napoli colla sentenza 4 febbraio 1879 (n. 426).

Quanto alla seconda parte, ossia al riferimento dell'art. 544 al precedente art. 543, ricordiamo la sentenza 15 luglio 1880 della Corte di Cassazione di Torino (n. 428).

- **428.** L'articolo 544 del Codice civile, parlando di controversia fra i proprietarii a cui l'acqua può essere utile, intende riferirsi all'acqua di cui si parla nel precedente art. 543 del Codice stesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 15 luglio 1880; Comune di Chivasso c. Clara; Foro, 1880, I, 1006).
- L'articolo 544 del Codice civile non si può invocare nelle controversie relative ad acqua di proprietà privata, la cui conces-

sione è regolata da apposito titolo (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 5 aprile 1881; Clara c. Comune di Chivasso; Giur. Casale 1881, 219).

La disposizione dell'articolo 544 del Codice civile che, nelle questioni sull'uso d'acqua ordina al giudice di conciliare gli interessi dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà, è applicabile generalmente a tutte le acque private, e non solamente a quelle di cui è parola nel precedente articolo 543.

Sebbene, per regola, la concessione precaria possa rivocarsi a volontà del concedente, pure questa regola trova un'eccezione in materia d'uso d'acque, quando il concessionario ha fatto opere rilevanti, e il concedente non riceve nessun vantaggio dalla revoca della concessione (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 25 ottobre 1876; Clara c. Comune di Chivasso; Annali 1877, 292; Giur. Tor. 1877, 217; G. Pret. 1877, 203).

La legge, in modo assoluto non potendo imporre una servitù sul fondo nelle viscere del quale naturalmente scorrono le acque utili ai fondi vicini, incombe al magistrato conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà (La Legge, 1111, X, C. C. di Napoli, 2 agosto 1870; Corrente c. Galdieri).

429. È competente, siccome in contesa di carattere privato e giuridico, l'autorità giudiziaria, a pronunciarsi sulla domanda di un privato che invoca la dichiarazione magistrale intorno alla sua proprietà di una sorgente e alla pacifica manutenzione nel godimento dell'acqua, tanto come forza motrice, quanto per la irrigazione dei suoi campi, contro la istanza riconvenzionale di un Comune che pretende limitato il suo diritto ad usar di quell'acqua soltanto come forza motrice e chiede la demolizione dei manufatti destinati alla irrigazione dei campi, la quale dice nociva agli usi acquistati sulle acque medesime dalla popolazione, senzache venga punto in questione tra le parti il regime delle acque nel pubblico interesse (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 30 gennaio 1884; Sasso c. Comune di Ceriale; Corte S. Roma 1884, 182; Bollettino 1884, 321; Bett. 1884, p. sp. 161; Ann. Amm. fin. 1885, 11).

430. Il diritto di domandare l'uso delle acque, di cui è parola all'articolo 545 del Codice civile, spetta solo al proprietario del fondo inferiore a quello in cui esistono le acque superflue.

La servitù di acquedotto non si può accordare che a favore

di chi abbia il diritto permanente o almeno temporaneo alle acque che si vogliono condurre; non si può quindi consentire per la condotta delle acque di cui tratta l'articolo 545 del Codice civile.

L'articolo 543 del Codice stesso riguarda soltanto le acque correnti naturalmente che costeggiano o attraversano i fondi (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, 29 dicembre 1879; Arcuri c. principe di Serra Gerace; Foro, 1880, I, 1115).

**431.** Gli articoli 543 e 544 del Codice civile sono relativi alle acque che costeggiano un fondo, e vi corrono naturalmente ed apertamente, e non si possono rendere comuni al proprietario del fondo dove è la sorgente.

Il proprietario della sorgente ne gode jure dominii, non jure servitutis.

Il divieto di divertire le acque in modo da disperderle, di cui si fa menzione nell'articolo 545 è subordinato alla libera disposizione del proprietario, in modo che questi, dopo essersene servito nel modo che meglio gli aggrada, non può disperderle a danno di altri che potessero tranne giovamento; ma non gli è punto imposto doverle restituire al corso naturale in un punto anzichè in altro (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 30 giugno 1877; ditta Wonviller c. Fiore; Gazz. Proc., XII, 283; Circ. giur. 1877, 274; G. Trib. Mil. 1877, 1138; G. Trib. Nap. XXVIII, 706; Massime 1878, 161).

- **432.** Il proprietario del fondo sottoposto può chiedere ed ottenere il godimento delle acque di una sorgente del fondo dominante, allorchè quelle sono inutili a questo, e si disperdono in danno dei fondi sottostanti (*La Legge* 423, IX, C. d'App. delle Calabrie, 12 febbraio 1869; Cotronei c. Albanese).
- 433. La concessione della facoltà di stabilire un edificio sopra un corso d'acqua proprio del concedente può farsi colla riserva della disponibilità e del diritto di revocarla in avvenire in certi casi determinati, come se il concedente volesse porvi un proprio edificio, ovvero mutate le condizioni generali o locali, ed accresciuti i prezzi della forza motrice di un corso d'acqua, il concessionario rifiutasse un equo aumento del cánone.

Questa riserva può essere anche tacita ed indursi specialmente dalla natura dei fatti, come, per esempio, da una lunga e costante osservanza confermata da ripetute adesioni.

Il divieto di disperdere le acque, in pregiudizio di chi po-

trebbe approfittarne e con danno dell'agricoltura, si può estendere, parificando l'agricoltura all' industria, alla dispersione della forza motrice con danno dell'industria (La Legge, 1875, I, 167, C. C. di Torino, 27 agosto 1874, Comune di Gattinara c. Pavia).

434. La dispersione delle acque che può autorizzare altri a chiederne, in applicazione dell'articolo 545 del Codice civile, la forzata cessione, deve essere volontaria, ossia provenire da negli-

genza o mal talento.

Non si può chiedere la forzata cessione di acque, quando il proprietario prima del giudizio aveva già iniziati gli atti preparatorii per disporne a mezzo di pubblico incanto (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 15 marzo 1879; Finanze c. Salamone; Foro I, 1879, 921).

435. Il diritto di presa d'acqua va esercitato a condizione che rechi utile a colui che vuole usarne, e non danno al proprietario; che l'acqua sia superflua ai bisogni del proprietario e che si paghi la giusta indennità.

Come mezzo alla presa d'acqua è dovuta anche la servitù

di acquedotto nel caso che sia necessaria.

Il diritto di presa si esercita sulle acque esistenti in atto e non comprende il diritto di rintracciarne e raccoglierne una maggiore quantità (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 9 settembre 1881; Sindaco di Buccheri c. Bordonali; Giur. Cat. 1881. 161; Circ. Giur. 1881, 337, 1882, 121; Bett. 1881, 152; Annali 1881, 339).

# (Casi pratici).

#### SOMMARIO.

XV. Proprietario di un fondo che costeggia un fiume demaniale: non può servirsi di quelle acque per irrigare il suo fondo.

XVI. Proprietario di un fondo costeggiante un'acqua corrente non demaniale:

può servirsene per l'irrigazione di esso.

XVII. Proprietario di fondi attraversati da acque correnti, che non siano un fiume pubblico: può servirsene nel mentre vi trascorrono, ma dopo deve restituirle al corso ordinario.

XVIII. Questioni tra proprietarii costeggianti un acquedotto le cui acque son loro utili: questioni tra questi ed altri proprietarii inferiori che pretendessero l'uso di tali acque; deve risolverle l'autorità giudiziaria.

### CASO PRATICO XV.

Il proprietario del fondo C, che costeggia il fiume o riviera navigabile n. 5, di ragione del pubblico demanio, per disposizione dell'art. 427 del Codice italiano affine agli art. 538, 540 e 541 di quello francese, non può servirsi di quelle acque per l'irrigazione del suo fondo contermine (art. 543 del Codice italiano affine all'art. 644 di quello francese).



Fig. 15.

Cod. civ. it., art. 543. — Quegli il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art. 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Quegli il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce dai suoi terreni.

Cod. civ. fr., art. 644. — Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre,

à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

### OSSERVAZIONI.

Art. 644 (Autre que celle, etc.). — La legge rurale fr. del 6 ottobre 1791 permetteva ai proprietarii rivieraschi di fare delle prese d'acqua nei fiumi e nelle riviere navigabili; ma si pensò che la navigazione avrebbe potuto soffrirne e l'utilità pubblica ebbe così il sopravvento sull'utilità privata.

(S'en servir). - Se egli potesse usarne a sua volontà nuocerebbe ai diritti

dell'altro proprietario costeggiante.

(Pour l'irrigation). — Mediante tagli che introducono l'acqua in piccoli

canali scavati per riceverla: irrigare aquam, per rivos deducere.

(Même en user). — Poichè l'acqua attraversa il suo fondo, egli non ha gli interessi di un proprietario rivierasco da curare; ma egli deve render l'acqua al suo corso ordinario; perchè se egli avesse il diritto di assorbirla intieramente, il proprietario superiore l'avrebbe avuto prima di lui: questa limitazione al diritto di proprietà è dunque utile a tutti.

Quanto alle irrigazioni vedansi le leggi francesi 29 aprile 1845 e 11 lu-

glio 1847. 1

Il diritto d'irrigazione poi conferito dall'articolo in esame ai rivieraschi di un corso d'acqua non esiste e non può essere esercitato che soltanto quando dei titoli particolari non abbiano accordato ad altri un diritto esclusivo all'uso delle acque (Sentenze della Corte di Cassazione francese 10 aprile 1838 e 9 agosto 1843).

Un proprietario inferiore può esercitare il diritto di servirsi delle acque, per mezzo di una presa d'acqua praticata sopra un fondo superiore, col consenso del proprietario di questo fondo, senzachè gli altri costeggianti abbiano il diritto di censurare cotal modo di presa d'acqua (Sentenza della Corte di Cassazione francese 21 novembre 1864).

Il proprietario di un fondo attraversato da un'acqua corrente non può assorbirla intieramente a danno dei rivieraschi inferiori, ancorche quest'acqua non basti neppure all'irrigazione completa della sua proprietà: in tal caso spetta ai tribunali di regolare l'uso dell'acqua tra i diversi rivieraschi conciliando gli interessi dell'agricoltura coi diritti della proprietà (Sentenze della Corte di Cassazione francese 4 e 17 dicembre 1861).

Le disposizioni dell'articolo 644 del Codice civile francese non si applicano alle acque derivate artificialmente da un proprietario superiore e condotte sul suo fondo per mezzo di un canale fatto dalla mano dell'uomo: il proprietario inferiore non può pretendere verun diritto al godimento di queste acque (Sentenza della Corte di Cassazione francese 15 aprile 1845). V. anche le sentenze della stessa Corte 28 novembre 1815, 9 dicembre 1818, 14 agosto 1827 e 17 marzo 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notiamo ora per sempre che le leggi citate a spiegazione degli articoli del Cod. Napoleone sono naturalmente leggi francesi; quindi s'intendano per tali anche quelle in cui per dimenticanza non siasi posto l'aggettivo francese.

Le acque pluviali che cadono sulla via pubblica, essendo res nullius, appartengono al primo occupante, e il proprietario superiore può prenderle sulla via pubblica e servirsene, ancorchè abbia lasciato che il proprietario inferiore ne godesse durante più di trent'anni (Sentenza della Corte di Cassazione francese 22 aprile 1863). Vedi anche le sentenze della stessa Corte 14 gennaio 1823 e 21 luglio 1825.

Tuttavia quando le acque pluviali siano state derivate sopra un fondo vicino, esse possono divenire l'oggetto di convenzioni o di diritti fondati, sia sulla destinazione del padre di famiglia, sia sul possesso esercitato per mezzo di lavori apparenti (Sentenze della Corte di Cassazione francese 21 luglio 1845 e 9 aprile 1856). Vedi anche la sentenza della stessa Corte 16 marzo 1853.

Per sapere poi quali siano, in petitorio od in possessorio, i diritti rispettivi dei proprietarii fronteggianti un corso d'acqua, vedasi Rivière, Jurisprudence de la Cour de Cass. fr., n. 163-175.

### CASO PRATICO XVI.

Il padrone del fondo D costeggiante l'acqua corrente n. 6 (che non è fiume pubblico) può servirsene, mentre trascorre, per l'irrigazione de' suoi fondi contigui (art. citato 543, salva sempre la disposizione del successivo art. 544 conforme all'art. 645 di quello francese e susseguente caso pratico relativo, n. XVIII).



Fig. 16.

# CASO PRATICO XVII.

Quegli che possiede i fondi E attraversati dal canale n. 7, che supponiamo che non sia fiume pubblico, può servirsi delle acque nell'intervallo in cui vi trascorrono, per l'articolo suddetto;

ma coll'obbligo di restituirle al loro corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni per l'oggetto dell'articolo dei casi successivi.




Fig. 17.

### CASO PRATICO XVIII.

In caso di questioni tra i proprietarii dei fondi F e quelli dei fondi G, in cui vi scorre intermedio l'acquedotto n. 8, e le cui acque possono esser loro utili; o fra questi ed altri proprietarii inferiori, che pretendessero la fluizione di dette acque pei loro usi, i Tribunali le decidono conciliando l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà (art. 544 del Cod. italiano con forme all'art. 645 di quello francese).




Fig. 18.

Cod. civ. it., art. 544. — Sorgendo qualche controversia tra i proprietarii a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque.

Cod. civ. fr., art. 645. — S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les réglements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

### OSSERVAZIONI.

Art. 645 (Les Tribunaux). — Tuttavia, affinchè i Tribunali possano decidere bisogna distinguere se l'autorità amministrativa ha fatto o no un regolamento sul modo di usare dell'acqua, tra i proprietarii costeggianti e i proprietarii di usine situate sopra il corso d'acqua. Se ancora non vi è nessun regolamento bisogna rivolgersi all'amministrazione, affinchè ne faccia uno: se è stato fatto un regolamento, i tribunali debbono allora reprimere le contravvenzioni che fossero state commesse. Spetta pure all'Autorità amministrativa il giudicare se una riviera è navigabile o fluitabile, e, come tale, sia dipendenza del pubblico demanio.

Riassumiamo ora in argomento due sentenze della Corte di Cassazione francese.

Tocca ai Tribunali e non all'Autorità amministrativa di statuire sulle contestazioni che si elevano fra i privati e nell'interesse privato, circa il modo di godimento dei corsi d'acqua e delle intraprese che vi possono esser fatte (16 aprile 1856).

Le ordinanze colle quali, in vista dell'interesse generale e in virtù dei poteri di polizia conferiti all'Amministrazione, i prefetti regolano l'uso e l'impiego delle acque di un corso d'acqua non navigabile, nè fluitabile divengono e restano, finchè sono mantenuti, la legge dei rivieraschi: e le loro prescrizioni si sostituiscono di pieno diritto a tutti i modi di godimento delle acque che erano fino allora appartenuti a costoro, sia in virtù di titoli, sia in virtù di antichi possessi (3 agosto 1863).